Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i bilanci
Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0040(COD)

12.5.2025

EMENDAMENTI
24 - 172

Progetto di relazione
Aura Salla, Irene Tinagli
(PE773.087v01-00)

Modifica dei regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e della semplificazione degli obblighi di rendicontazione

Proposta di regolamento
(COM(2025)0084 – 2025/0040(COD))

Emendamento 24
Damian Boeselager, Rasmus Nordqvist
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione deve soddisfare un ingente fabbisogno di finanziamenti per conseguire i suoi obiettivi in materia di innovazione, transizione ***pulita*** e digitale, nonché investimenti sociali e competenze, e al contempo occorre affrontare uno scenario complesso che incide sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione, caratterizzato da mutevoli dinamiche globali, una crescita economica lenta, un'accelerazione dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, concorrenza tecnologica e crescenti tensioni geopolitiche.	(1) L'Unione deve soddisfare un ingente fabbisogno di finanziamenti per conseguire i suoi obiettivi in materia di innovazione, transizione ***verde*** e digitale, nonché investimenti sociali e competenze, e al contempo occorre affrontare uno scenario complesso che incide sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione, caratterizzato da mutevoli dinamiche globali, una crescita economica lenta, un'accelerazione dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, concorrenza tecnologica e crescenti tensioni geopolitiche. ***In tale contesto, il potenziamento dell'autonomia dell'Unione, in particolare nel settore dell'energia, sostenendo investimenti che rafforzino un sistema energetico resiliente, basato sulle energie rinnovabili ed efficiente, è essenziale per ridurre le dipendenze e salvaguardare la stabilità economica e politica.***

Or. en

Emendamento 25
Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione deve soddisfare un ingente fabbisogno di finanziamenti per conseguire i suoi obiettivi in materia di innovazione, transizione pulita e digitale,	(1) L'Unione deve soddisfare un ingente fabbisogno di finanziamenti***, che dovrebbe essere affrontato in modo proporzionato, rispettando i vincoli di***

nonché investimenti sociali e competenze, e al contempo occorre affrontare uno scenario complesso che incide sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione, caratterizzato da mutevoli dinamiche globali, una crescita economica lenta, un'accelerazione dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, concorrenza tecnologica e crescenti tensioni geopolitiche.	***bilancio dell'Unione ed evitando un eccessivo ricorso a maggiori garanzie finanziarie,*** per conseguire i suoi obiettivi in materia di innovazione, transizione pulita e digitale, nonché investimenti sociali e competenze, e al contempo occorre affrontare uno scenario complesso che incide sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione, caratterizzato da mutevoli dinamiche globali, una crescita economica lenta, un'accelerazione dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, concorrenza tecnologica e crescenti tensioni geopolitiche.

Or. en

Emendamento 26
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione ***deve soddisfare un ingente*** fabbisogno di finanziamenti per conseguire i suoi obiettivi in materia di innovazione, transizione pulita e digitale, nonché investimenti sociali e competenze, e al contempo occorre affrontare uno scenario complesso che incide sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione, caratterizzato da mutevoli dinamiche globali, una crescita economica lenta, un'accelerazione dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, concorrenza tecnologica e crescenti tensioni geopolitiche.	(1) ***Mentre*** l'Unione ***dovrebbe riorientare il bilancio sulle sue competenze, l'espressione del*** fabbisogno di finanziamenti ***è importante*** per conseguire i suoi obiettivi in materia di innovazione, transizione pulita e digitale, nonché investimenti sociali e competenze, e al contempo occorre affrontare uno scenario complesso che incide sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione, caratterizzato da mutevoli dinamiche globali, una crescita economica lenta, un'accelerazione dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, concorrenza tecnologica e crescenti tensioni geopolitiche.

Or. fr

Emendamento 27

Stine Bosse, Fabienne Keller, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione deve soddisfare un ingente fabbisogno di finanziamenti per conseguire i suoi obiettivi in materia di innovazione, transizione pulita e digitale, nonché investimenti sociali e competenze, e al contempo occorre affrontare uno scenario complesso che incide sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione, caratterizzato da mutevoli dinamiche globali, una crescita economica lenta, un'accelerazione dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, concorrenza tecnologica e crescenti tensioni geopolitiche.	(1) L'Unione deve soddisfare un ingente fabbisogno di finanziamenti per conseguire i suoi obiettivi in materia di ***difesa,*** innovazione, transizione pulita e digitale, nonché investimenti sociali e competenze, e al contempo occorre affrontare uno scenario complesso che incide sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione, caratterizzato da mutevoli dinamiche globali, una crescita economica lenta, un'accelerazione dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, concorrenza tecnologica e crescenti tensioni geopolitiche.

Or. en

Emendamento 28
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione deve soddisfare un ingente fabbisogno di finanziamenti per conseguire i suoi obiettivi in materia di innovazione, transizione pulita e digitale, nonché investimenti ***sociali*** e competenze, e al contempo occorre affrontare uno scenario complesso che incide sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione, caratterizzato da mutevoli dinamiche globali, una crescita economica lenta, un'accelerazione dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, concorrenza tecnologica e crescenti tensioni geopolitiche.	(1) L'Unione deve soddisfare un ingente fabbisogno di finanziamenti per conseguire i suoi obiettivi in materia di innovazione, transizione pulita e digitale, nonché investimenti e competenze, e al contempo occorre affrontare uno scenario complesso che incide sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione, caratterizzato da mutevoli dinamiche globali, una crescita economica lenta, un'accelerazione dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, concorrenza tecnologica e crescenti tensioni geopolitiche.

Or. en

Emendamento 29
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La base sia del programma FEIS sia del programma InvestEU risiede nell'addizionalità e nell'effetto leva della garanzia di bilancio dell'UE, che consente in particolare l'espansione di tecnologie e imprese nuove e innovative e la riduzione del rischio di investimento per gli investitori privati. Tuttavia, l'attuazione di questi programmi avviene attraverso il profilo di rischio dei partner esecutivi e spesso include strumenti e condizioni di finanziamento molto più avversi al rischio rispetto a quanto richiesto dal regolamento come finalità dei programmi dell'UE. Poiché il programma InvestEU è l'unico programma di finanziamento tramite debito e capitale proprio dell'Unione europea, il Parlamento europeo dovrebbe avere un controllo migliore sul fatto che la garanzia dell'UE sia utilizzata conformemente alla sua finalità originaria di promuovere la crescita sostenibile e la competitività con una reale addizionalità rispetto agli investitori privati.

Or. en

Emendamento 30
Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La relazione Draghi valuta il fabbisogno complessivo di investimenti aggiuntivi in Europa a 750-800 miliardi di EUR l'anno da qui al 2030. In tale cifra è compreso un considerevole importo destinato alla transizione verde e digitale. La disponibilità di sufficienti investimenti pubblici e privati è fondamentale per stimolare la crescita della produttività e conseguire gli obiettivi dell'Unione, mobilitare gli investimenti privati al fine di decarbonizzare l'industria, accelerare la produzione, lo stoccaggio e la diffusione dell'energia pulita e l'elettrificazione, rafforzare le interconnessioni e le reti, promuovere modelli commerciali sostenibili e circolari, incentivare la ristrutturazione edilizia, sviluppare la produzione di tecnologie pulite, nonché le tecnologie digitali e la relativa diffusione in tutti i settori economici.	(2) La relazione Draghi valuta il fabbisogno complessivo di investimenti aggiuntivi in Europa a 750-800 miliardi di EUR l'anno da qui al 2030. In tale cifra è compreso un considerevole importo destinato alla transizione verde e digitale. La disponibilità di sufficienti investimenti pubblici e privati è fondamentale per stimolare la crescita della produttività e conseguire gli obiettivi dell'Unione ***in tutti i settori economici, comprese le PMI, che incontrano ostacoli specifici all'accesso ai finanziamenti e il cui contributo all'innovazione e alla resilienza economica locale dovrebbe essere sostenuto meglio***, mobilitare gli investimenti privati al fine di decarbonizzare l'industria, accelerare la produzione, lo stoccaggio e la diffusione dell'energia pulita e l'elettrificazione, rafforzare le interconnessioni e le reti, promuovere modelli commerciali sostenibili e circolari, incentivare la ristrutturazione edilizia, sviluppare la produzione di tecnologie pulite, nonché le tecnologie digitali e la relativa diffusione in tutti i settori economici.

Or. en

Emendamento 31
Damian Boeselager, Rasmus Nordqvist
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La relazione Draghi valuta il fabbisogno complessivo di investimenti aggiuntivi in Europa a 750-800 miliardi di EUR l'anno da qui al 2030. In tale cifra è compreso un considerevole importo destinato alla transizione verde e digitale.	(2) La relazione Draghi valuta il fabbisogno complessivo di investimenti aggiuntivi in Europa a 750-800 miliardi di EUR l'anno da qui al 2030***, di cui 450 miliardi di EUR sono necessari solo per la transizione energetica***. In tale cifra è

La disponibilità di sufficienti investimenti pubblici e privati è fondamentale per stimolare la crescita della produttività e conseguire gli obiettivi dell'Unione, mobilitare gli investimenti privati al fine di decarbonizzare l'industria, accelerare la produzione, lo stoccaggio e la diffusione dell'energia pulita e l'elettrificazione, rafforzare le interconnessioni e le reti, promuovere modelli commerciali sostenibili e circolari, incentivare la ristrutturazione edilizia, sviluppare la produzione di tecnologie pulite, nonché le tecnologie digitali e la relativa diffusione in tutti i settori economici.	compreso un considerevole importo destinato alla transizione verde e digitale. La disponibilità di sufficienti investimenti pubblici e privati è fondamentale per stimolare la crescita della produttività e conseguire gli obiettivi dell'Unione, mobilitare gli investimenti privati al fine di decarbonizzare l'industria, accelerare la produzione, lo stoccaggio e la diffusione dell'energia pulita e l'elettrificazione, rafforzare le interconnessioni e le reti, promuovere modelli commerciali sostenibili e circolari, incentivare la ristrutturazione edilizia, sviluppare la produzione di tecnologie pulite, nonché le tecnologie digitali e la relativa diffusione in tutti i settori economici.

Or. en

Emendamento 32
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La relazione Draghi valuta il fabbisogno complessivo di investimenti aggiuntivi in Europa a 750-800 miliardi di EUR l'anno da qui al 2030. In tale cifra è compreso un considerevole importo destinato alla transizione verde e digitale. La disponibilità di sufficienti investimenti pubblici e privati è fondamentale per stimolare la crescita della produttività e conseguire gli obiettivi dell'Unione, mobilitare gli investimenti privati al fine di decarbonizzare l'industria, accelerare la produzione, lo stoccaggio e la diffusione dell'energia pulita e l'elettrificazione, rafforzare le interconnessioni e le reti, promuovere modelli commerciali sostenibili e circolari, incentivare la ristrutturazione edilizia, sviluppare la produzione di tecnologie pulite, nonché le	(2) La relazione Draghi valuta il fabbisogno complessivo di investimenti aggiuntivi in Europa a 750-800 miliardi di EUR l'anno da qui al 2030. In tale cifra è compreso un considerevole importo destinato alla transizione verde e digitale. La disponibilità di sufficienti investimenti pubblici e privati è fondamentale per stimolare la crescita della produttività e conseguire gli obiettivi dell'Unione, mobilitare gli investimenti privati al fine di decarbonizzare l'industria, accelerare la produzione, lo stoccaggio e la diffusione dell'energia pulita e l'elettrificazione, rafforzare le interconnessioni e le reti, promuovere modelli commerciali sostenibili e circolari, incentivare la ristrutturazione edilizia ***e aumentare la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili***,

tecnologie digitali e la relativa diffusione in tutti i settori economici.	sviluppare la produzione di tecnologie pulite, nonché le tecnologie digitali e la relativa diffusione in tutti i settori economici.

Or. en

Emendamento 33
Stine Bosse, Fabienne Keller, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La relazione Draghi valuta il fabbisogno complessivo di investimenti aggiuntivi in Europa a 750-800 miliardi di EUR l'anno da qui al 2030. In tale cifra è compreso un considerevole importo destinato alla transizione verde e digitale. La disponibilità di sufficienti investimenti pubblici e privati è fondamentale per stimolare la crescita della produttività e conseguire gli obiettivi dell'Unione, mobilitare gli investimenti privati al fine di decarbonizzare l'industria, accelerare la produzione, lo stoccaggio e la diffusione dell'energia pulita e l'elettrificazione, rafforzare le interconnessioni e le reti, promuovere modelli commerciali sostenibili e circolari, incentivare la ristrutturazione edilizia, sviluppare la produzione di tecnologie pulite, nonché le tecnologie digitali e la relativa diffusione in tutti i settori economici.	(2) La relazione Draghi valuta il fabbisogno complessivo di investimenti aggiuntivi in Europa a 750-800 miliardi di EUR l'anno da qui al 2030. In tale cifra è compreso un considerevole importo destinato alla transizione verde e digitale. La disponibilità di sufficienti investimenti pubblici e privati è fondamentale per stimolare la crescita della produttività e conseguire gli obiettivi dell'Unione, mobilitare gli investimenti privati al fine di decarbonizzare l'industria, accelerare la produzione, lo stoccaggio e la diffusione dell'energia pulita e l'elettrificazione, rafforzare ***in modo sostanziale*** le interconnessioni e le reti, promuovere modelli commerciali sostenibili e circolari, incentivare la ristrutturazione edilizia, sviluppare la produzione di tecnologie pulite, nonché le tecnologie digitali e la relativa diffusione in tutti i settori economici.

Or. en

Emendamento 34
Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La relazione Draghi valuta il fabbisogno complessivo di investimenti aggiuntivi in Europa a 750-800 miliardi di EUR l'anno da qui al 2030. In tale cifra è compreso un considerevole importo destinato alla transizione verde e digitale. La disponibilità di sufficienti investimenti pubblici e privati è fondamentale per stimolare la crescita della produttività e conseguire gli obiettivi dell'Unione, mobilitare gli investimenti privati al fine di decarbonizzare l'industria, accelerare la produzione, lo stoccaggio e la diffusione dell'energia pulita e l'elettrificazione, rafforzare le interconnessioni e le reti, promuovere modelli commerciali sostenibili e circolari, incentivare la ristrutturazione edilizia, sviluppare la produzione di tecnologie pulite, nonché le tecnologie digitali e la relativa diffusione in tutti i settori economici.	(2) La relazione Draghi valuta il fabbisogno complessivo di investimenti aggiuntivi in Europa a 750-800 miliardi di EUR l'anno da qui al 2030. In tale cifra è compreso un considerevole importo destinato alla transizione verde e digitale. La disponibilità di sufficienti investimenti pubblici e privati è fondamentale per stimolare la crescita della produttività e conseguire gli obiettivi dell'Unione, mobilitare gli investimenti privati al fine di decarbonizzare l'industria, accelerare la produzione, lo stoccaggio e la diffusione dell'energia pulita e l'elettrificazione, rafforzare le interconnessioni e le reti, promuovere modelli commerciali sostenibili e circolari, incentivare la ristrutturazione edilizia ***sostenibile***, sviluppare la produzione di tecnologie pulite, nonché le tecnologie digitali e la relativa diffusione in tutti i settori economici.

Or. en

Emendamento 35
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario aumentare la spesa nazionale ed europea per rafforzare le capacità di difesa europee e sostenere la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB). Più di recente, la Commissione ha presentato il piano Preparati per il 2030 per aumentare significativamente la spesa dell'Europa per la sicurezza e la difesa. InvestEU

consente operazioni di finanziamento e di investimento per sviluppare l'industria della difesa e la mobilità militare dell'Unione, compreso il sostegno finanziario alle piccole e medie imprese (PMI) e alle imprese a media capitalizzazione. L'aumento dell'importo disponibile a titolo dei pertinenti ambiti di intervento consentirebbe un maggiore sostegno da parte di InvestEU a favore di tale priorità fondamentale. Si dovrebbe valutare la possibilità di convogliare le risorse di SAFE nel comparto degli Stati membri di InvestEU per consentire maggiori investimenti in progetti nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 36
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'Europa sta attraversando una crisi abitativa che è caratterizzata da due fallimenti del mercato: una carenza di alloggi sociali e a prezzi accessibili e l'incapacità di colmare il divario di efficienza energetica. Secondo l'analisi condotta dal gruppo BEI, è necessario un investimento annuo stimato tra 300 e 400 miliardi di EUR solo per la costruzione e la ristrutturazione. A tale riguardo, la Commissione presenterà il primo piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili e sta collaborando con il gruppo BEI, le banche di promozione nazionali e le istituzioni finanziarie internazionali per sviluppare una piattaforma di investimento europea per alloggi sostenibili e a prezzi accessibili. L'aumento dell'importo disponibile a titolo dell'ambito di intervento relativo

agli investimenti sociali e alle competenze consentirebbe un maggiore sostegno da parte di InvestEU a queste sfide e promuoverebbe nel contempo partenariati pubblico-privati e collaborazioni internazionali per affrontarle efficacemente.

Or. en

Emendamento 37
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'evoluzione del contesto di sicurezza dell'Unione richiede investimenti urgenti e strategici nella base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB). Sulla base del piano Preparati per il 2030 della Commissione e di iniziative complementari quali lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) e il programma per l'industria europea della difesa (EDIP), InvestEU dovrebbe mobilitare maggiori risorse finanziarie per sostenere lo sviluppo, l'espansione e la diffusione delle tecnologie di difesa. In particolare, la Commissione e i partner esecutivi dovrebbero migliorare la visibilità e l'accessibilità degli strumenti di finanziamento per le PMI, le imprese a media capitalizzazione e le start-up nella catena di approvvigionamento della difesa, comprese quelle che sviluppano tecnologie a duplice uso e tecnologie di rottura emergenti.

Or. en

Emendamento 38
Lucia Yar, Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'Europa sta attraversando una crisi abitativa che è caratterizzata da due fallimenti del mercato: una carenza di alloggi sociali e a prezzi accessibili e l'incapacità di colmare il divario di efficienza energetica. Secondo l'analisi condotta dal gruppo BEI, è necessario un investimento annuo stimato tra 300 e 400 miliardi di EUR solo per la costruzione e la ristrutturazione. A tale riguardo, la Commissione presenterà il primo piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili e sta collaborando con il gruppo BEI, le banche di promozione nazionali e le istituzioni finanziarie internazionali per sviluppare una piattaforma di investimento europea per alloggi sostenibili e a prezzi accessibili. L'aumento proporzionale dell'importo disponibile a titolo dell'ambito di intervento relativo agli investimenti sociali e alle competenze consentirebbe un maggiore sostegno da parte di InvestEU a favore di tale priorità fondamentale.

Or. en

Emendamento 39
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'Unione sta attraversando una crisi abitativa, caratterizzata da due persistenti fallimenti strutturali del mercato: una carenza cronica di alloggi a

prezzi accessibili e un tasso insufficiente di ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico. Secondo le stime del gruppo Banca europea per gli investimenti, il fabbisogno annuo di investimenti per affrontare queste sfide è compreso tra 300 e 400 miliardi di EUR. In risposta, la Commissione ha lanciato l'iniziativa europea per gli alloggi a prezzi accessibili. In tale contesto, i progetti di alloggi a prezzi accessibili sviluppati da enti a scopo di lucro limitato che offrono affitti basati sui principi del recupero dei costi costituiscono uno strumento essenziale per promuovere la coesione sociale e garantire un accesso effettivo ad alloggi adeguati, in linea con gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali.

Or. en

Emendamento 40
Damian Boeselager, Rasmus Nordqvist
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'UE sta affrontando una grave crisi abitativa. Secondo Eurostat, dal 2010 al 2022 i prezzi degli alloggi sono aumentati del 47 %, privando molti europei dell'accesso a un alloggio a prezzi accessibili. Inoltre, 46 milioni di europei vivono in condizioni di povertà energetica. Gli investimenti necessari per promuovere alloggi sostenibili e a prezzi accessibili sono ingenti. La piattaforma di investimento paneuropea per alloggi sostenibili a prezzi accessibili della Commissione e del gruppo BEI dovrebbe stanziare 10 miliardi di EUR di investimenti nei prossimi due anni. Sono tuttavia necessari ulteriori investimenti e l'aumento dell'importo disponibile a titolo

dell'ambito di intervento relativo agli investimenti sociali e alle competenze consentirebbe a InvesEU di contribuire ulteriormente a colmare questa lacuna.

Or. en

Emendamento 41
Enikő Győri, Paolo Borchia, Jorge Martín Frías, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Le piccole e medie imprese (PMI), che sono la spina dorsale dell'economia europea e contribuiscono in modo significativo all'innovazione, alla produttività e alla crescita, si trovano ad affrontare sfide crescenti in materia di competitività, tra cui l'eccessiva burocrazia, i prezzi elevati dell'energia, un contesto sfavorevole alle imprese e un accesso complicato ai finanziamenti. Tali ostacoli intralciano notevolmente la loro capacità di espandersi e innovare.

Or. en

Emendamento 42
Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La dipendenza energetica dai combustibili fossili importati è una minaccia esistenziale per l'economia e la sicurezza. InvestEU svolge un ruolo importante nello sbloccare gli ingenti investimenti necessari per garantire la

transizione verso un sistema energetico rinnovabile e indipendente.

Or. en

Emendamento 43
Lucia Yar, Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) Alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario aumentare la spesa nazionale ed europea per rafforzare le capacità di difesa europee e sostenere la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB). Più di recente, la Commissione ha presentato il piano Preparati per il 2030 per aumentare significativamente la spesa dell'Europa per la sicurezza e la difesa. InvestEU consente operazioni di finanziamento e di investimento per sviluppare l'industria della difesa e la mobilità militare dell'Unione, compreso il sostegno finanziario alle piccole e medie imprese (PMI) e alle imprese a media capitalizzazione. L'aumento proporzionale dell'importo disponibile a titolo dei pertinenti ambiti di intervento consentirebbe un maggiore sostegno da parte di InvestEU a favore di tale priorità fondamentale.

Or. en

Emendamento 44
Enikő Győri, Paolo Borchia, Jorge Martín Frías, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) A causa delle gravi sfide in materia di competitività e del complicato accesso ai finanziamenti per le PMI, è necessario aumentare la garanzia fornita a titolo dell'ambito di intervento relativo alle PMI di almeno il 50 % della garanzia supplementare di 2,5 miliardi di EUR introdotta dal presente regolamento. Tale aumento dovrebbe garantire che le PMI ricevano il sostegno finanziario necessario per superare le loro sfide, crescere e contribuire alla competitività economica dell'UE.

Or. en

Emendamento 45
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il fondo InvestEU è il principale strumento a livello dell'UE per mobilitare finanziamenti pubblici e privati a sostegno di un'ampia gamma di priorità d'intervento dell'Unione. Attraverso la sua rete globale di partner esecutivi, comprendente la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), altre istituzioni finanziarie internazionali e banche e istituti di promozione nazionali, il fondo InvestEU eroga finanziamenti indispensabili mediante la propria capacità di condivisione del rischio. La valutazione intermedia di InvestEU ha evidenziato l'efficienza intrinseca delle garanzie di bilancio per il bilancio dell'UE e ha confermato che il programma è sulla buona strada per mobilitare gli investimenti, con un impatto sull'economia reale che si	(3) Il fondo InvestEU è il principale strumento a livello dell'UE per mobilitare finanziamenti pubblici e privati a sostegno di un'ampia gamma di priorità d'intervento dell'Unione. Attraverso la sua rete globale di partner esecutivi, comprendente la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), altre istituzioni finanziarie internazionali e banche e istituti di promozione nazionali, il fondo InvestEU eroga finanziamenti indispensabili mediante la propria capacità di condivisione del rischio. La valutazione intermedia di InvestEU ha evidenziato l'efficienza intrinseca delle garanzie di bilancio per il bilancio dell'UE e ha confermato che il programma è sulla buona strada per mobilitare gli investimenti, con un impatto sull'economia reale che si

preannuncia notevole. ***Tuttavia*** le approvazioni delle operazioni di finanziamento e di investimento a titolo di InvestEU sono state fortemente concentrate nella fase iniziale ***e***, di conseguenza, se non si interviene per affrontare la questione, le nuove approvazioni per alcuni prodotti finanziari potrebbero cessare dopo il 2025.	preannuncia notevole. ***Poiché*** le approvazioni delle operazioni di finanziamento e di investimento a titolo di InvestEU sono state fortemente concentrate nella fase iniziale, di conseguenza, se non si interviene per affrontare la questione, le nuove approvazioni per alcuni prodotti finanziari potrebbero cessare dopo il 2025. ***Tali risultati indicano che le attuali procedure amministrative non costituiscono un ostacolo alle approvazioni nell'ambito del programma, il che suggerisce che, sebbene siano benvenuti e auspicabili, gli sforzi di semplificazione dovrebbero essere attentamente mirati e debitamente giustificati.***

Or. en

Emendamento 46
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il fondo InvestEU è il principale strumento a livello dell'UE per mobilitare finanziamenti pubblici e privati a sostegno di un'ampia gamma di priorità d'intervento dell'Unione. Attraverso la sua rete globale di partner esecutivi, comprendente la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), altre istituzioni finanziarie internazionali e banche e istituti di promozione nazionali, il fondo InvestEU eroga finanziamenti indispensabili mediante la propria capacità di condivisione del rischio. La valutazione intermedia di InvestEU ha evidenziato l'efficienza intrinseca delle garanzie di bilancio per il bilancio dell'UE e ha confermato che il programma è sulla buona strada per mobilitare gli investimenti, con	(3) Il fondo InvestEU è il principale strumento a livello dell'UE per mobilitare finanziamenti pubblici e privati a sostegno di un'ampia gamma di priorità d'intervento dell'Unione. Attraverso la sua rete globale di partner esecutivi, comprendente la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), altre istituzioni finanziarie internazionali e banche e istituti di promozione nazionali, il fondo InvestEU eroga finanziamenti indispensabili mediante la propria capacità di condivisione del rischio. La valutazione intermedia di InvestEU ha evidenziato l'efficienza intrinseca delle garanzie di bilancio per il bilancio dell'UE e ha confermato che il programma è sulla buona strada per mobilitare gli investimenti, con

un impatto sull'economia reale che si preannuncia notevole. Tuttavia ***le approvazioni*** delle ***operazioni*** di ***finanziamento e di investimento a titolo di InvestEU sono state fortemente concentrate nella fase iniziale e, di conseguenza, se non si interviene per affrontare la questione, le nuove approvazioni per alcuni prodotti finanziari potrebbero cessare dopo il 2025***.	un impatto sull'economia reale che si preannuncia notevole. Tuttavia ***un aumento*** delle ***garanzie*** di ***bilancio accrescerà le obbligazioni potenziali dell'Unione europea***.

Or. fr

Emendamento 47
Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La capacità finanziaria del fondo InvestEU dovrebbe essere ***aumentata e*** utilizzata in modo ***ancora*** più efficiente in combinazione con le risorse che saranno messe a disposizione a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e di altri strumenti residui (strumento di debito dell'MCE e strumento prestiti InnovFin) attuati dal Gruppo BEI. Tali combinazioni potrebbero ridurre le entrate di bilancio provenienti da strumenti residui. Tuttavia esse offrirebbero anche la possibilità di aumentare il volume della garanzia a copertura degli investimenti strategici in settori prioritari principali per l'Unione con la prevista mobilitazione di un ulteriore investimento pari a 25 miliardi di EUR, comporterebbero una maggiore diversificazione dei rischi e, di conseguenza, non aumenterebbero in modo sostanziale i rischi per il bilancio dell'Unione.	(4) La capacità finanziaria del fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzata in modo più efficiente ***e più mirato per affrontare le reali carenze di investimenti, in particolare nelle regioni e nei settori in cui i fallimenti del mercato sono ben identificati,*** in combinazione con le risorse che saranno messe a disposizione a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e di altri strumenti residui (strumento di debito dell'MCE e strumento prestiti InnovFin) attuati dal Gruppo BEI. Tali combinazioni potrebbero ridurre le entrate di bilancio provenienti da strumenti residui. Tuttavia esse offrirebbero anche la possibilità di aumentare il volume della garanzia a copertura degli investimenti strategici in settori prioritari principali per l'Unione con la prevista mobilitazione di un ulteriore investimento pari a 25 miliardi di EUR, comporterebbero una maggiore diversificazione dei rischi e, di conseguenza, non aumenterebbero in modo sostanziale i rischi per il bilancio

dell'Unione.

Or. en

Emendamento 48
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La capacità finanziaria del fondo InvestEU dovrebbe essere aumentata e utilizzata in modo ancora più efficiente in combinazione con le risorse che saranno messe a disposizione a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e di altri strumenti residui (strumento di debito dell'MCE e strumento prestiti InnovFin) attuati dal Gruppo BEI. Tali combinazioni potrebbero ridurre le entrate di bilancio provenienti da strumenti residui. Tuttavia esse offrirebbero anche la possibilità di aumentare il volume della garanzia a copertura degli investimenti strategici in settori prioritari principali per l'Unione con la prevista mobilitazione di un ulteriore investimento pari a 25 miliardi di EUR**,** comporterebbero una maggiore diversificazione dei rischi e, di conseguenza, ***non aumenterebbero in modo sostanziale i rischi per il bilancio dell'Unione***.	(4) La capacità finanziaria del fondo InvestEU dovrebbe essere aumentata e utilizzata in modo ancora più efficiente in combinazione con le risorse che saranno messe a disposizione a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e di altri strumenti residui (strumento di debito dell'MCE e strumento prestiti InnovFin) attuati dal Gruppo BEI. Tali combinazioni potrebbero ridurre le entrate di bilancio provenienti da strumenti residui. Tuttavia esse offrirebbero anche la possibilità di aumentare il volume della garanzia a copertura degli investimenti strategici in settori prioritari principali per l'Unione con la prevista mobilitazione di un ulteriore investimento pari a 25 miliardi di EUR ***e*** comporterebbero una maggiore diversificazione dei rischi e, di conseguenza, ***un aumento del mancato rimborso dei prestiti***.

Or. fr

Emendamento 49
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

(5) Con l'aumento di 2,5 miliardi di EUR della garanzia dell'Unione basato su rientri aggiuntivi pari a 1 miliardo di EUR e con le misure di efficienza attuate combinando le capacità degli strumenti residui con il Fondo InvestEU è prevista la mobilitazione di circa 50 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi. Il contributo finanziario del Gruppo BEI dovrebbe essere adeguato proporzionalmente all'aumento della quota di garanzia dell'Unione assegnatagli.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 50
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Con l'aumento di 2,5 miliardi di EUR della garanzia dell'Unione basato su rientri aggiuntivi pari a 1 miliardo di EUR e con le misure di efficienza attuate combinando le capacità degli strumenti residui con il Fondo InvestEU è prevista la mobilitazione di circa 50 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi. Il contributo finanziario del Gruppo BEI dovrebbe essere adeguato proporzionalmente all'aumento della quota di garanzia dell'Unione assegnatagli.	(5) Con l'aumento di 2,5 miliardi di EUR della garanzia dell'Unione basato su rientri aggiuntivi pari a 1 miliardo di EUR e con le misure di efficienza attuate combinando le capacità degli strumenti residui con il Fondo InvestEU è prevista la mobilitazione di circa 50 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi. Il contributo finanziario del Gruppo BEI dovrebbe essere adeguato proporzionalmente all'aumento della quota di garanzia dell'Unione assegnatagli. ***Tale capacità di investimento supplementare dovrebbe dare priorità ai settori strategici essenziali per la resilienza e la sicurezza dell'Unione, in particolare la difesa, lo spazio e le tecnologie a duplice uso, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, in linea con gli obiettivi di autonomia strategica dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 51
Stine Bosse, Fabienne Keller, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Con l'aumento di ***2,5*** miliardi di EUR della garanzia dell'Unione basato su rientri aggiuntivi pari a ***1 miliardo*** di EUR e con le misure di efficienza attuate combinando le capacità degli strumenti residui con il Fondo InvestEU è prevista la mobilitazione di circa ***50*** miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi. Il contributo finanziario del Gruppo BEI dovrebbe essere adeguato proporzionalmente all'aumento della quota di garanzia dell'Unione assegnatagli.	(5) Con l'aumento di ***4,75*** miliardi di EUR della garanzia dell'Unione basato su rientri aggiuntivi pari a ***1,9 miliardi*** di EUR e con le misure di efficienza attuate combinando le capacità degli strumenti residui con il Fondo InvestEU è prevista la mobilitazione di circa ***72,5*** miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi. Il contributo finanziario del Gruppo BEI dovrebbe essere adeguato proporzionalmente all'aumento della quota di garanzia dell'Unione assegnatagli. ***La ripartizione indicativa della garanzia dell'Unione tra i quattro ambiti di intervento di cui all'allegato I è aumentata in proporzione all'aumento della garanzia dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 52
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Con l'aumento di ***2,5*** miliardi di EUR della garanzia dell'Unione basato su rientri aggiuntivi pari a ***1 miliardo*** di EUR e con le misure di efficienza attuate combinando le capacità degli strumenti residui con il Fondo InvestEU è prevista la mobilitazione di circa ***50*** miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi. Il contributo finanziario del Gruppo BEI dovrebbe essere adeguato proporzionalmente	(5) Con l'aumento di ***3,625*** miliardi di EUR della garanzia dell'Unione basato su rientri aggiuntivi pari a ***1,45 miliardi*** di EUR e con le misure di efficienza attuate combinando le capacità degli strumenti residui con il Fondo InvestEU è prevista la mobilitazione di circa ***72,3*** miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi. Il contributo finanziario del Gruppo BEI dovrebbe essere adeguato proporzionalmente

all'aumento della quota di garanzia dell'Unione assegnatagli.

all'aumento della quota di garanzia dell'Unione assegnatagli.

Or. en

Emendamento 53
Damian Boeselager, Rasmus Nordqvist
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) La valutazione intermedia del programma InvestEU effettuata dalla Commissione ha evidenziato l'impatto positivo del polo di consulenza InvestEU sulla qualità dei progetti. Per contro, il portale InvestEU sembra aver svolto un ruolo più limitato. La mancanza di visibilità di alcuni progetti di investimento si è tradotta nella perdita di opportunità di finanziamento. Occorre rafforzare l'interazione tra le diverse componenti di InvestEU. È opportuno attuare un meccanismo strutturato di feedback tra il portale InvestEU, il polo di consulenza e il Fondo per consentire al portale di svolgere pienamente il proprio ruolo di punto di accesso per lo sviluppo e il finanziamento dei progetti. I partner esecutivi e consultivi dovrebbero contribuire a tale meccanismo condividendo la loro esperienza e valutazione dei progetti di investimento. Inoltre, poiché tali servizi di consulenza sono particolarmente utili in settori nuovi e complessi, come l'edilizia sociale a prezzi accessibili e la difesa, sarebbe pertanto opportuno utilizzare 200 milioni di EUR in rientri per aumentare l'importo messo a disposizione per tali servizi.

Or. en

Emendamento 54
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Al fine di massimizzare l'efficienza di bilancio preservando nel contempo una gestione prudente del rischio, il livello di confidenza applicato al calcolo delle perdite lungo tutta la vita nell'ambito di InvestEU dovrebbe essere fissato al 90 % del valore a rischio. Tale livello è coerente con la metodologia già utilizzata per le garanzie della politica esterna dell'Unione e, alla luce dei dati sui risultati del portafoglio osservati finora, fornisce un margine di sicurezza adeguato per il bilancio dell'Unione. L'allineamento di InvestEU a un livello di confidenza del 90 % libererebbe la capacità di copertura e consentirebbe in tal modo un volume maggiore di operazioni di finanziamento e di investimento a sostegno delle priorità strategiche dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'abbassamento del livello di confidenza dal 95 % al 90 % allinea InvestEU agli altri sistemi di garanzia dell'UE, libera le scarse risorse di bilancio bloccate nella sovra-copertura e aumenta la potenza di fuoco del programma, senza aumentare materialmente il rischio residuo per il bilancio dell'UE.

Emendamento 55
Denis Nesci, Ruggero Razza

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Al fine di massimizzare l'efficienza di bilancio preservando nel contempo una

gestione prudente del rischio, il livello di confidenza applicato al calcolo delle perdite lungo tutta la vita nell'ambito di InvestEU dovrebbe essere fissato al 90 % del valore a rischio. Tale livello è coerente con la metodologia già utilizzata per le garanzie della politica esterna dell'Unione e, alla luce dei dati sui risultati del portafoglio osservati finora, fornisce un margine di sicurezza adeguato per il bilancio dell'Unione. L'allineamento di InvestEU a un livello di confidenza del 90 % libererebbe la capacità di copertura e consentirebbe in tal modo un volume maggiore di operazioni di finanziamento e di investimento a sostegno delle priorità strategiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 56
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) I servizi di consulenza di InvestEU svolgono un ruolo importante nello sviluppo di una riserva di progetti, in particolare in settori nuovi e complessi come l'edilizia sociale a prezzi accessibili e la difesa. Tali servizi dovrebbero essere rafforzati nelle regioni ultraperiferiche e insulari, che si trovano ad affrontare sfide specifiche a causa della loro insularità, come l'isolamento geografico e la limitata capacità amministrativa. Sarebbe pertanto opportuno utilizzare 100 milioni di EUR in rientri per aumentare le risorse disponibili per tali servizi, dando priorità alle zone insulari e alle regioni più vulnerabili.

Or. en

Emendamento 57
Lucia Yar, Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) I servizi di consulenza di InvestEU svolgono un ruolo importante nello sviluppo di una riserva di progetti. Tali servizi sono particolarmente utili in settori nuovi e complessi, quali l'edilizia sociale e sostenibile a prezzi accessibili, le infrastrutture e le reti sostenibili e la difesa. Sarebbe pertanto opportuno utilizzare 100 milioni di EUR in rientri per aumentare l'importo messo a disposizione a sostegno, proporzionalmente, delle iniziative di consulenza nell'ambito dei quattro ambiti di intervento di InvestEU e della componente di consulenza intersettoriale/orizzontale.

Or. en

Emendamento 58
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) I servizi di consulenza di InvestEU svolgono un ruolo importante nello sviluppo di una riserva di progetti. Tali servizi sono particolarmente utili in settori nuovi e complessi, come l'edilizia sociale a prezzi accessibili e la difesa. Sarebbe pertanto opportuno utilizzare 200 milioni di EUR in rientri per aumentare l'importo messo a disposizione per tali servizi.

Or. en

Emendamento 59
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Per promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e ridurre le disparità regionali, è opportuno rafforzare i servizi di consulenza di InvestEU, con particolare attenzione alle regioni meno sviluppate, comprese le regioni ultraperiferiche e le isole, caratterizzate da capacità amministrative e di progetto limitate. In questi contesti, il sostegno strategico per la preparazione di progetti di investimento in settori socialmente importanti, come l'edilizia sociale a prezzi accessibili, che è strutturalmente carente, diventa cruciale. Il rafforzamento mirato dei servizi di assistenza tecnica in questi settori contribuirà in modo significativo a superare le disparità territoriali, sostenendo la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 60
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di migliorare l'attrattiva del comparto degli Stati membri nell'ambito del Fondo InvestEU, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire anche in modo interamente	(6) Al fine di migliorare l'attrattiva del comparto degli Stati membri nell'ambito del Fondo InvestEU, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire anche in modo interamente

finanziato attraverso uno strumento finanziario InvestEU oltre all'opzione esistente di contribuire alla garanzia dell'Unione. L'attuazione del sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU dovrebbe, per quanto possibile, basarsi sugli stessi principi della garanzia dell'Unione. Mediante lo strumento finanziario InvestEU gli Stati membri non appartenenti alla zona euro potrebbero beneficiare del programma InvestEU nella rispettiva valuta con maggiore efficienza in termini finanziari.

finanziato attraverso uno strumento finanziario InvestEU oltre all'opzione esistente di contribuire alla garanzia dell'Unione. L'attuazione del sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU dovrebbe, per quanto possibile, basarsi sugli stessi principi della garanzia dell'Unione. Mediante lo strumento finanziario InvestEU gli Stati membri non appartenenti alla zona euro potrebbero beneficiare del programma InvestEU nella rispettiva valuta con maggiore efficienza in termini finanziari. ***Lo strumento finanziario InvestEU dovrebbe inoltre fornire un ulteriore incentivo per aumentare responsabilmente la propensione al rischio dei partner esecutivi consentendo il sostegno agli investimenti in quasi-capitale e in capitale indiretto e al debito subordinato in modo finanziato, contribuendo in tal modo ad attirare capitali privati.***

Or. en

Emendamento 61
Enikő Győri, Paolo Borchia, Jorge Martín Frías, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di migliorare l'attrattiva del comparto degli Stati membri nell'ambito del Fondo InvestEU, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire anche in modo interamente finanziato attraverso uno strumento finanziario InvestEU oltre all'opzione esistente di contribuire alla garanzia dell'Unione. L'attuazione del sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU dovrebbe, per quanto possibile, basarsi sugli stessi principi della garanzia dell'Unione. Mediante lo strumento	(6) Al fine di migliorare l'attrattiva del comparto degli Stati membri nell'ambito del Fondo InvestEU, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire anche in modo interamente finanziato***, con fondi a gestione concorrente, con il dispositivo per la ripresa e la resilienza o con risorse degli Stati membri,*** attraverso uno strumento finanziario InvestEU oltre all'opzione esistente di contribuire alla garanzia dell'Unione. L'attuazione del sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU

finanziario InvestEU gli Stati membri non appartenenti alla zona euro potrebbero beneficiare del programma InvestEU nella rispettiva valuta con maggiore efficienza in termini finanziari.

dovrebbe, per quanto possibile, basarsi sugli stessi principi della garanzia dell'Unione. Mediante lo strumento finanziario InvestEU gli Stati membri non appartenenti alla zona euro potrebbero beneficiare del programma InvestEU nella rispettiva valuta con maggiore efficienza in termini finanziari.

Or. en

Emendamento 62
Stine Bosse, Fabienne Keller, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di migliorare l'attrattiva del comparto degli Stati membri nell'ambito del Fondo InvestEU, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire anche in modo interamente finanziato attraverso uno strumento finanziario InvestEU oltre all'opzione esistente di contribuire alla garanzia dell'Unione. L'attuazione del sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU dovrebbe, per quanto possibile, basarsi sugli stessi principi della garanzia dell'Unione. Mediante lo strumento finanziario InvestEU gli Stati membri non appartenenti alla zona euro potrebbero beneficiare del programma InvestEU nella rispettiva valuta con maggiore efficienza in termini finanziari.	(6) Al fine di migliorare l'attrattiva del comparto degli Stati membri nell'ambito del Fondo InvestEU, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire anche in modo interamente finanziato attraverso uno strumento finanziario InvestEU oltre all'opzione esistente di contribuire alla garanzia dell'Unione. L'attuazione del sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU dovrebbe, per quanto possibile, basarsi sugli stessi principi della garanzia dell'Unione ***e nel pieno rispetto della concorrenza leale e dell'integrità del mercato interno***. Mediante lo strumento finanziario InvestEU gli Stati membri non appartenenti alla zona euro potrebbero beneficiare del programma InvestEU nella rispettiva valuta con maggiore efficienza in termini finanziari.

Or. en

Emendamento 63
Lucia Yar, Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) È possibile combinare gli importi assegnati al comparto degli Stati membri con risorse nell'ambito del comparto dell'Unione in una struttura a più livelli per conseguire una migliore copertura del rischio, in particolare con un segmento prime perdite coperto da risorse nazionali. Gli Stati membri dovrebbero considerare ulteriormente tale possibilità per mobilitare maggiori investimenti in settori strategici. Per garantire la coerenza con gli obiettivi del programma InvestEU, tali combinazioni dovrebbero rispettare rigorosamente i principi del valore aggiunto dell'UE, della concorrenza leale e dell'integrità del mercato interno e, se del caso, dovrebbero sostenere la cooperazione transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 64
Damian Boeselager, Rasmus Nordqvist
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) I nuovi strumenti finanziari InvestEU dovrebbero rispettare i principi del valore aggiunto dell'UE, della concorrenza leale e dell'integrità del mercato interno e, se del caso, dovrebbero sostenere la cooperazione transfrontaliera. Tali strumenti dovrebbero inoltre fornire un ulteriore incentivo per aumentare responsabilmente la propensione al rischio dei partner esecutivi consentendo il sostegno agli investimenti in quasi-

capitale e in capitale indiretto e al debito subordinato in modo finanziato, contribuendo in tal modo ad attirare capitali privati.

Or. en

Emendamento 65
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter combinare ("livello") le proprie risorse con il comparto dell'UE in modo che il contributo nazionale copra il segmento prime perdite, mentre la garanzia del comparto dell'UE di InvestEU fornisca il livello superiore di copertura del rischio. Questa struttura di condivisione del rischio accresce l'effetto leva, protegge il bilancio dell'Unione e mobilita capitale privato aggiuntivo, nel pieno rispetto del valore aggiunto dell'Unione, della concorrenza leale e dell'integrità del mercato interno.

Or. en

Motivazione

La creazione di una struttura formale a più livelli con segmenti prime perdite/seconde perdite tra le risorse degli Stati membri e la garanzia dell'UE moltiplica l'impatto di entrambe le dotazioni. Il segmento nazionale funge da riserva, riducendo le perdite previste per il bilancio dell'Unione, mentre la garanzia InvestEU amplifica la capacità di investimento. Questo modello è già la norma in molti strumenti di finanziamento misto e incoraggerà un maggior numero di Stati membri a convogliare fondi aggiuntivi in progetti strategici senza violare i vincoli di bilancio.

Emendamento 66
Denis Nesci, Ruggero Razza

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter combinare la loro garanzia con il comparto dell'UE in modo che il contributo nazionale copra il segmento prime perdite, mentre la garanzia del comparto dell'UE di InvestEU fornisca un'ulteriore copertura del rischio. Questa struttura di condivisione del rischio accresce l'effetto leva, protegge il bilancio dell'Unione e mobilita capitale privato aggiuntivo, nel pieno rispetto del valore aggiunto dell'Unione, della concorrenza leale e dell'integrità del mercato interno.

Or. en

Emendamento 67
Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) In linea con l'obiettivo generale di semplificazione inteso ad alleviare gli oneri amministrativi a carico di destinatari finali, intermediari finanziari e partner esecutivi, gli obblighi di rendicontazione, compresi quelli relativi agli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio, in particolare quelli che interessano le piccole imprese e le operazioni su piccola scala, dovrebbero ove opportuno essere ridotti. L'applicazione della definizione di PMI dovrebbe essere adeguata così da eliminare, per quanto possibile, le complessità. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a imprese dell'economia sociale e istituti di microfinanza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 68
Stine Bosse, Fabienne Keller, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) In linea con l'obiettivo generale di semplificazione inteso ad alleviare gli oneri amministrativi a carico di destinatari finali, intermediari finanziari e partner esecutivi, gli obblighi di rendicontazione, compresi quelli relativi agli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio, in particolare quelli che interessano le piccole imprese e le operazioni su piccola scala, dovrebbero ove opportuno essere ridotti. ***L'applicazione della*** definizione di PMI dovrebbe ***essere adeguata così da eliminare, per quanto possibile,*** le complessità. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a imprese dell'economia sociale e istituti di microfinanza.	(7) In linea con l'obiettivo generale di semplificazione inteso ad alleviare gli oneri amministrativi a carico di destinatari finali, intermediari finanziari e partner esecutivi, gli obblighi di rendicontazione, compresi quelli relativi agli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio, in particolare quelli che interessano le piccole imprese e le operazioni su piccola scala, dovrebbero ove opportuno essere ridotti. ***Pur mantenendo l'attuale*** definizione di PMI***, si*** dovrebbe ***introdurre una certa flessibilità per ridurre gli oneri amministrativi e*** le complessità ***non necessarie, garantendo nel contempo che il programma raggiunga i suoi obiettivi e sia valutato in modo solido***. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a imprese dell'economia sociale e istituti di microfinanza.

Or. en

Emendamento 69
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) In linea con l'obiettivo generale di semplificazione inteso ad alleviare gli oneri amministrativi a carico di destinatari finali, intermediari finanziari e partner esecutivi,	(7) In linea con l'obiettivo generale di semplificazione inteso ad alleviare gli oneri amministrativi a carico di destinatari finali, intermediari finanziari e partner esecutivi,

gli obblighi di rendicontazione***, compresi quelli relativi agli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio***, in particolare quelli che interessano le piccole imprese e le operazioni su piccola scala, dovrebbero ove opportuno essere ridotti***. L'applicazione della definizione di PMI dovrebbe essere adeguata così da eliminare, per quanto possibile, le complessità.*** Particolare attenzione ***dovrebbe essere rivolta*** a imprese dell'economia sociale e istituti di microfinanza.	gli obblighi di rendicontazione, in particolare quelli che interessano le piccole imprese e le operazioni su piccola scala, dovrebbero ove opportuno essere ridotti***, prestando*** particolare attenzione a imprese dell'economia sociale e istituti di microfinanza. ***Un'applicazione temporanea e adeguata della definizione di PMI, al fine di eliminare per quanto possibile le complessità, dovrebbe essere consentita per le operazioni che comportano un sostegno finanziario totale inferiore a una soglia di 100 000 EUR, senza eliminare la possibilità per i partner esecutivi di richiedere informazioni sull'assetto proprietario delle PMI ai fini del calcolo degli effettivi.***
	Or. en

Emendamento 70
Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) In linea con l'obiettivo generale di semplificazione inteso ad alleviare gli oneri amministrativi a carico di destinatari finali, intermediari finanziari e partner esecutivi, gli obblighi di rendicontazione, compresi quelli relativi agli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio, in particolare quelli che interessano le piccole imprese e le operazioni su piccola scala, dovrebbero ove opportuno essere ridotti. L'applicazione della definizione di PMI dovrebbe essere adeguata così da eliminare, per quanto possibile, le complessità. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a imprese dell'economia sociale e istituti di microfinanza.	(7) In linea con l'obiettivo generale di semplificazione inteso ad alleviare gli oneri amministrativi a carico di destinatari finali, intermediari finanziari e partner esecutivi, gli obblighi di rendicontazione, compresi quelli relativi agli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio, in particolare quelli che interessano le piccole imprese e le operazioni su piccola scala, dovrebbero ove opportuno essere ridotti. L'applicazione della definizione di PMI dovrebbe essere adeguata così da eliminare, per quanto possibile, le complessità. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a imprese dell'economia sociale e istituti di microfinanza. ***È opportuno prestare particolare attenzione affinché la semplificazione non determini una perdita***

di responsabilità, in particolare nelle operazioni che comportano elevati livelli di garanzie pubbliche.

Or. en

Emendamento 71
Damian Boeselager, Rasmus Nordqvist
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) In linea con l'obiettivo generale di semplificazione inteso ad alleviare gli oneri amministrativi a carico di destinatari finali, intermediari finanziari e partner esecutivi, gli obblighi di rendicontazione, compresi quelli relativi agli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio, in particolare quelli che interessano le piccole imprese e le operazioni su piccola scala, dovrebbero ove opportuno essere ridotti***.*** ***L'applicazione della definizione di PMI dovrebbe essere adeguata così da eliminare, per quanto possibile, le complessità***. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a imprese dell'economia sociale e istituti di microfinanza.	(7) In linea con l'obiettivo generale di semplificazione inteso ad alleviare gli oneri amministrativi a carico di destinatari finali, intermediari finanziari e partner esecutivi, gli obblighi di rendicontazione, compresi quelli relativi agli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio, in particolare quelli che interessano le piccole imprese e le operazioni su piccola scala, dovrebbero ove opportuno essere ridotti***, garantendo nel contempo che il programma raggiunga i suoi obiettivi e sia valutato in modo solido***. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a imprese dell'economia sociale e istituti di microfinanza. ***La semplificazione potrebbe essere migliorata in futuro attraverso l'introduzione di un elenco di attività standardizzate e pre-approvate.***

Or. en

Emendamento 72
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

(7) In linea con l'obiettivo generale di semplificazione inteso ad alleviare gli oneri amministrativi a carico di destinatari finali, intermediari finanziari e partner esecutivi, gli obblighi di rendicontazione, compresi quelli relativi agli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio, in particolare quelli che interessano le piccole imprese e le operazioni su piccola scala, dovrebbero ***ove opportuno*** essere ridotti. L'applicazione della definizione di PMI dovrebbe essere adeguata così da eliminare***, per quanto possibile,*** le complessità. ***Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a imprese dell'economia sociale e istituti di microfinanza.***	(7) In linea con l'obiettivo generale di semplificazione inteso ad alleviare gli oneri amministrativi a carico di destinatari finali, intermediari finanziari e partner esecutivi, gli obblighi di rendicontazione, compresi quelli relativi agli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio, in particolare quelli che interessano le piccole imprese e le operazioni su piccola scala, dovrebbero essere ***significativamente*** ridotti***. È opportuno esonerare gli intermediari che ricevono finanziamenti inferiori a 500 000 EUR dagli obblighi di rendicontazione relativi agli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio***. L'applicazione della definizione di PMI dovrebbe essere adeguata così da eliminare le complessità.
	Or. en

Emendamento 73
Damian Boeselager, Rasmus Nordqvist
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il 18 aprile 2019 la Commissione ha dichiarato che, "fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita (PSC), i contributi una tantum forniti dagli Stati membri, o da uno Stato membro o da banche di promozione nazionali classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche o che operano per conto di uno Stato membro, alle piattaforme di investimento tematiche o multinazionali dovrebbero, in linea di principio, essere considerati misure una tantum ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (13) e dell'articolo 3, paragrafo

4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (14). Inoltre, fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita, la Commissione ha dichiarato che valuterà in che misura lo stesso trattamento riservato al FEIS nel contesto della comunicazione della Commissione sulla flessibilità può essere applicato al programma InvestEU, quale strumento successivo al FEIS, per quanto riguarda i contributi una tantum forniti dagli Stati membri in contanti per finanziare un importo supplementare della garanzia dell'Unione ai fini del comparto degli Stati membri". Sebbene il nuovo quadro di governance economica sia entrato in vigore il 30 aprile 2024, i contributi degli Stati membri dovrebbero comunque essere considerati misure una tantum.

Or. en

Emendamento 74
Lucia Yar, Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere integrato da ulteriori misure non legislative che la Commissione dovrebbe adottare a fini di semplificazione, come la riduzione della frequenza delle relazioni sui progressi compiuti che i partner esecutivi devono presentare. Tali misure di semplificazione non dovrebbero compromettere la qualità dei dati ricevuti dai destinatari finali o la capacità di monitorare e valutare efficacemente i risultati complessivi del programma, in particolare il suo contributo agli obiettivi climatici, energetici e sociali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 75
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere integrato da ulteriori misure non legislative che la Commissione dovrebbe adottare a fini di semplificazione, come la riduzione della frequenza delle relazioni sui progressi compiuti che i partner esecutivi devono presentare. Nonostante tali interventi, questi ultimi non dovrebbero compromettere l'efficacia dei meccanismi di audit e monitoraggio necessari per garantire l'allineamento agli obiettivi strategici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 76
Enikő Győri, Paolo Borchia, Jorge Martín Frías, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) I partner esecutivi dovrebbero tenere conto del principio di proporzionalità per le PMI, in particolare adattando i requisiti documentali e i criteri di valutazione alla luce della loro capacità amministrativa. Fatti salvi gli obblighi giuridici, anche le PMI che presentano domanda per la prima volta dovrebbero beneficiare del diritto di correggere gli errori non rilevanti entro un termine ragionevole prima di un eventuale rifiuto definitivo.

Or. en

Emendamento 77
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) La Commissione dovrebbe esaminare ulteriori misure non legislative per semplificare il regime InvestEU, aumentandone in tal modo l'attrattiva e, in ultima analisi, la diffusione e l'efficacia.

Or. en

Emendamento 78
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) È importante che le procedure in materia di aiuti di Stato applicabili alle operazioni sostenute da InvestEU siano proporzionate, prevedibili ed efficienti. In tale contesto, è altresì essenziale che la Commissione prenda in esame tutti i mezzi disponibili per semplificare e accelerare le valutazioni degli aiuti di Stato, sfruttando in modo più efficace il principio della conformità al mercato. Inoltre, se del caso, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti chiari e tempestivi e semplificare ulteriormente l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato agli strumenti finanziari nazionali.

Or. en

Emendamento 79
Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar, Stine Bosse

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) È importante che le procedure in materia di aiuti di Stato applicabili alle operazioni sostenute da InvestEU siano proporzionate, prevedibili e razionalizzate. È inoltre necessario che, se del caso, la Commissione fornisca orientamenti tempestivi e chiarisca e semplifichi ulteriormente l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato agli strumenti finanziari nazionali.

Or. en

Emendamento 80
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La frequenza e l'ambito di applicazione delle relazioni per il programma InvestEU e il suo predecessore, il programma FEIS, dovrebbero inoltre essere ridotti.	(8) ***In linea con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi,*** la frequenza e l'ambito di applicazione delle relazioni per il programma InvestEU e il suo predecessore, il programma FEIS, dovrebbero inoltre essere ridotti ***in modo significativo***.

Or. en

Emendamento 81
Enikő Győri, Paolo Borchia, Jorge Martín Frías, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Le PMI si trovano spesso ad affrontare sfide significative nell'accesso alla consulenza a causa delle loro dimensioni ridotte e dei vincoli di risorse derivanti dall'insopportabile burocrazia. Al fine di razionalizzare il processo e garantire che i progetti con un costo totale inferiore a 5 milioni di EUR possano beneficiare in modo efficiente dei servizi di consulenza, è necessario stabilire l'ammissibilità automatica al sostegno del polo di consulenza InvestEU. Ciò garantirà che i progetti su piccola scala non siano esclusi dalla consulenza essenziale.

Or. en

Emendamento 82
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Il rimborso degli oneri finanziari dell'EURI è un obbligo giuridico per l'Unione e una voce di spesa non discrezionale nel bilancio dell'UE. Conformemente all'accordo interistituzionale adottato nell'ambito dell'accordo del 2020 sul QFP, le spese destinate a coprire i costi di finanziamento di NextGenerationEU "mirano a non ridurre i programmi e i fondi". Alla luce di quanto sopra, è opportuno utilizzare 350 milioni di EUR in rientri per la copertura di InvestEU al fine di raggiungere l'obiettivo originario di copertura di InvestEU con contributi inferiori provenienti dagli stanziamenti di

bilancio votati nel 2026 e nel 2027, mettendo così a disposizione un importo corrispondente di 350 milioni di EUR di stanziamenti sbloccati, in particolare per la cascata dell'EURI, in linea con il regolamento QFP.

Or. en

Emendamento 83
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) In linea con l'obiettivo del programma InvestEU di occuparsi dei fallimenti del mercato e delle situazioni di investimento subottimali, è essenziale dare priorità ai settori in cui la persistente carenza di investimenti compromette la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile. Il settore degli alloggi è un chiaro esempio di tale sfida, in quanto l'accesso agli alloggi a prezzi accessibili è costantemente peggiorato negli ultimi anni. È pertanto necessario un sostegno rafforzato e mirato nell'ambito del quadro InvestEU per contribuire a mobilitare gli investimenti in questo settore. Ciò contribuirebbe non solo agli obiettivi di coesione sociale e territoriale dell'Unione, ma anche all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, promuovendo nel contempo i suoi obiettivi in materia di clima ed energia nell'ambito del Green Deal europeo, attraverso la promozione di alloggi sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico.

Or. en

Emendamento 84

Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 quater) Alla luce del persistente fallimento del mercato relativo all'accesso ad alloggi sociali e a prezzi accessibili in tutta l'Unione e nel perseguimento degli obiettivi dell'Unione di promuovere l'inclusione sociale e la coesione territoriale, è necessario rafforzare il sostegno agli investimenti nel settore degli alloggi. Per far fronte a questa persistente carenza di investimenti, stimata dalla Banca europea per gli investimenti tra 300 e 400 miliardi di EUR all'anno, e per mobilitare capitale di rischio in tale settore scarsamente servito, è opportuno istituire un apposito strumento europeo per gli alloggi nell'ambito delle attività di agevolazione degli investimenti previste dal programma InvestEU. Tale strumento dovrebbe fornire strumenti di capitale proprio, di debito e di finanziamento misto in cooperazione con il gruppo Banca europea per gli investimenti e altri partner esecutivi, comprese le banche di promozione nazionali. Esso dovrebbe sostenere la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di alloggi sociali e a prezzi accessibili, promuovere l'innovazione in materia di alloggi sostenibili e agevolare l'accesso ai finanziamenti per le autorità locali, le PMI e gli attori dell'economia sociale impegnati nello sviluppo abitativo. Lo strumento dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia dando priorità agli alloggi efficienti sotto il profilo energetico e sostenibili.

Or. en

Emendamento 85
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento istituisce il fondo InvestEU, che prevede la concessione di una garanzia dell'Unione e di uno strumento finanziario InvestEU per sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento effettuate dai partner esecutivi che contribuiscono alle politiche interne dell'Unione.	***soppresso***

(Regolamento (UE) 2021/523)

Or. fr

(Regolamento (UE) 2021/523, articolo 1, comma 1)

Motivazione

L'emendamento mantiene le disposizioni in vigore.

Emendamento 86
Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "operazione di finanziamento misto": nell'ambito del comparto dell'Unione, operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile o forme di aiuto rimborsabile, o entrambi, del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di	(5) "operazione di finanziamento misto": nell'ambito del comparto dell'Unione, operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile o forme di aiuto rimborsabile, o entrambi, del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di

finanziamento pubblici, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori; ai fini della presente definizione, i programmi dell'Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell'Unione, come il Fondo per l'innovazione UE ETS, possono essere assimilati a programmi dell'Unione ***finanziati dal bilancio dell'Unione***;";	finanziamento pubblici, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori; ai fini della presente definizione, i programmi dell'Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell'Unione, come il Fondo per l'innovazione UE ETS, possono essere assimilati a programmi ***di bilancio*** dell'Unione ***solo se sono soggetti a requisiti equivalenti in materia di governance, trasparenza e responsabilità***;";

Or. en

Emendamento 87
Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "fondi in regime di gestione concorrente": fondi che prevedono la possibilità di assegnare una quota dei fondi stessi a copertura della garanzia di bilancio o a uno strumento finanziario nel quadro del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del ***Consiglio[3]***, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del ***Consiglio[4]*** ("regolamento FSE+ per gli anni 2021-2027"), il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP) istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del ***Consiglio[5]*** e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) istituito dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del ***Consiglio[6]*** ("regolamento sui piani strategici della	(11) "fondi in regime di gestione concorrente": fondi che prevedono la possibilità di assegnare una quota dei fondi stessi a copertura della garanzia di bilancio o a uno strumento finanziario nel quadro del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del ***Consiglio3***, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del ***Consiglio4*** ("regolamento FSE+ per gli anni 2021-2027"), il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP) istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del ***Consiglio5*** e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) istituito dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del ***Consiglio6*** ("regolamento sui piani strategici della

PAC");";	PAC"). ***L'utilizzo di questi fondi per la copertura è subordinato alla chiara dimostrazione che tale ingegneria finanziaria fornisce un valore aggiunto equivalente o maggiore per gli obiettivi strategici del fondo originario, in particolare per quanto riguarda la coesione sociale, l'equilibrio territoriale e il sostegno alle regioni vulnerabili***;";

[3] Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

[4] Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

[5] Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

[6] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 88
Jussi Saramo, Manon Aubry, Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 1 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il punto 21) è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): a) in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7] o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia;";	

[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 89
Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*

e) il punto 21) è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): a) in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7] o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia;";	
[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).	

Or. en

Emendamento 90
Damian Boeselager, Rasmus Nordqvist
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): a) in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della	***soppresso***

Commissione[7] o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia;";

[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

("La raccomandazione sulle PMI esiste dal 2003 ed è coerente con tutti i programmi dell'UE e con i regolamenti in materia di aiuti di Stato; si ritiene che rilanciarla per un programma che durerà fino al 2027 non sia l'ideale. Inoltre, la proprietà delle PMI è un elemento chiave per la politica della concorrenza, al fine di garantire che il mercato interno funzioni in modo efficiente).

Emendamento 91
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): ***a)*** in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250***, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7] o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia***;";	"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): ***microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7]. In deroga alla regola generale e solo fino alla fine del periodo di programmazione,*** in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato ***e il cui sostegno rimane inferiore a 100 000 EUR***, ***questa definizione si applica a*** imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250 ***e che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di EUR***;";

*[7] **Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).***

*[7] **Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).***

Or. en

Emendamento 92
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): a) in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7] o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia;";	"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): a) in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7] o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia***. La Commissione procede regolarmente a un adeguamento permanente delle due soglie finanziarie stabilite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Tali adeguamenti riflettono l'inflazione cumulativa o altri indicatori economici oggettivi e si basano su ricerche e lavori analitici che dimostrano gli esatti adeguamenti necessari***;";

[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del

[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del

20.5.2003, pag. 36).

20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Motivazione

Dato che i tre criteri utilizzati per definire una PMI sono stati fissati nel 2003, le due soglie finanziarie dovrebbero essere permanentemente indicizzate e riesaminate a intervalli regolari (ad esempio in linea con l'inflazione cumulativa) sulla base di solide evidenze analitiche, mentre la soglia del numero di dipendenti deve rimanere invariata.

Emendamento 93
Denis Nesci, Ruggero Razza

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): a) in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7] o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia;";	"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): a) in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7] o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia***. La Commissione procede regolarmente a un adeguamento permanente delle due soglie finanziarie stabilite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Tali adeguamenti riflettono l'inflazione cumulativa o altri indicatori economici oggettivi e si basano su ricerche e lavori analitici che dimostrano gli esatti adeguamenti necessari***;";
[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa	[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa

alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).	alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 94
Stine Bosse, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): ***a) in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari,*** microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7] ***o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia***;";	"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7];";
[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).	[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 95
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/523

Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7] o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia;";	"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): a) in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione***, esclusa l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della stessa,*** o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia;";

[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'articolo 3, paragrafo 4, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione esclude le PMI di proprietà pubblica o comunale dalla definizione di PMI, anche quando soddisfano tutti i criteri oggettivi di dimensione. L'eliminazione di questo riferimento garantisce condizioni di parità consentendo a tutte le imprese, indipendentemente dall'assetto proprietario, di accedere ai prodotti finanziari a parità di condizioni. Ciò è particolarmente importante dato il ruolo cruciale dei comuni nel fornire servizi pubblici e nel guidare la transizione socioecologica sul campo in tutta Europa.

Emendamento 96
Enikő Győri, Paolo Borchia, Jorge Martín Frías, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): a) ***in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato,*** imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, oppure b) in caso ***di altri tipi*** di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite ***all'***allegato ***della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7] o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia***;";	"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): a) imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, oppure b) in caso di prodotti finanziari***, laddove le norme applicabili in materia di aiuti di Stato richiedano l'uso della definizione di PMI di cui all'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7]***, microimprese e piccole e medie imprese quali definite a ***tale*** allegato;";
[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).	***[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).***

Or. en

Emendamento 97
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a ***250***, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della	"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a ***500***, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della

Commissione[7] o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia;";	Commissione[7] o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia;";
[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).	[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 98
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a ***250***, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7] o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia;";	"(21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a ***500***, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[7] o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia;";
[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).	[7] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 99
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ***ammonta*** a ***28 652 310 073*** EUR a prezzi correnti.	La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ***rimane pari*** a ***26 152 310 073*** EUR a prezzi correnti. *(Regolamento (UE) 2021/523)*

Or. fr

(Regolamento (UE) 2021/523, articolo 4, paragrafo 1)

Motivazione

Mantenimento della garanzia attuale.

Emendamento 100
Stine Bosse, Fabienne Keller, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a ***28 652 310 073*** EUR a prezzi correnti.";	"La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a ***30 902 310 073*** EUR a prezzi correnti.";

Or. en

Emendamento 101
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a ***28 652 310 073*** EUR a prezzi correnti.";	"La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a ***29 777 310 073*** EUR a prezzi correnti.";

Or. en

Emendamento 102
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'Unione può essere previsto per il comparto degli Stati membri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, subordinatamente all'assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio [8] ("regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027") e dell'articolo 81 del regolamento sui piani strategici della PAC.";	"Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'Unione può essere previsto per il comparto degli Stati membri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, subordinatamente all'assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio [8] ("regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027") e dell'articolo 81 del regolamento sui piani strategici della PAC***, nonché dell'articolo pertinente del regolamento SAFE***.";
[8] Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo	[8] Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).	europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Or. en

Emendamento 103
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 4 – paragrafo 2– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un importo ***di 13 827 310 073*** EUR a prezzi correnti sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.	Un importo ***mantenuto a 11 327 310 073*** EUR a prezzi correnti sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 104
Stine Bosse, Fabienne Keller, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Un importo di ***13 827 310 073*** EUR a prezzi correnti sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.";	"Un importo di ***16 077 310 073*** EUR a prezzi correnti sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.";

Or. en

Emendamento 105
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
	"3. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle misure di cui ai capi VI e VII ammonta a 630 000 000 EUR a prezzi correnti.";

Or. en

Emendamento 106
Damian Boeselager, Rasmus Nordqvist
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
	"3. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle misure di cui ai capi VI e VII ammonta a 630 000 000 EUR a prezzi correnti.";

Or. en

Motivazione

Si sostiene l'approccio generale delineato nel progetto delle relatrici. Tuttavia, considerando il chiaro valore aggiunto del polo di consulenza InvestEU, in particolare nel garantire una

riserva di progetti stabile e di alta qualità che rafforzi il valore aggiunto dell'UE dello strumento, si propone di aumentarne la dotazione di 200 milioni di EUR. Tale aumento sarebbe compensato da una corrispondente riduzione di 200 milioni di EUR della garanzia, con tutti i relativi dati adeguati di conseguenza nella lettura del Parlamento europeo.

Emendamento 107
Stine Bosse, Fabienne Keller, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
	"3. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle misure di cui ai capi VI e VII ammonta a 530 000 000 EUR a prezzi correnti.";

Or. en

Emendamento 108
Enikő Győri, Paolo Borchia, Jorge Martín Frías, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 4 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	"4 bis. L'ambito di intervento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento è aumentato di almeno il 50 % della garanzia supplementare di 2,5 miliardi di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del [data di entrata in vigore]*";

[*] ***Regolamento (UE)/.... del Parlamento europeo e del Consiglio del [data di entrata in vigore] che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione.***

Or. en

Emendamento 109
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"La garanzia dell'Unione e lo strumento finanziario InvestEU sono attuati in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), del regolamento finanziario.";	"La garanzia dell'Unione e lo strumento finanziario InvestEU sono attuati in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), del regolamento finanziario***, in modo da evitare la duplicazione delle strutture e garantire un coordinamento efficiente***.";

Or. en

Motivazione

L'attuazione dovrebbe essere coordinata e di facile utilizzo, per garantire che i beneficiari siano sostenuti in modo semplice ed efficace. Gli organismi di attuazione dovrebbero cooperare strettamente e fornire un accesso chiaro e semplificato, idealmente seguendo un approccio basato sullo sportello unico. Il loro ruolo dovrebbe essere quello di sostenere i beneficiari.

Emendamento 110
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) [...]	***soppresso***
	(Regolamento (UE) 2021/523)

Or. fr

(Regolamento (EU) 2021/523, articolo 7)

Emendamento 111
Damian Boeselager, Rasmus Nordqvist
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I termini e le condizioni dei prodotti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo e dei portafogli interessati, comprese le rispettive quote pro rata di perdite, entrate, rimborsi e recuperi o le rispettive quote non proporzionali conformemente al paragrafo 3, secondo comma, sono stabiliti nell'accordo di garanzia di cui all'articolo 17.";	I termini e le condizioni dei prodotti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo e dei portafogli interessati, comprese le rispettive quote pro rata di perdite, entrate, rimborsi e recuperi o le rispettive quote non proporzionali conformemente al paragrafo 3, secondo comma, sono stabiliti nell'accordo di garanzia di cui all'articolo 17***. L'impatto dell'attuazione di combinazioni di strumenti finanziari sul bilancio è valutato e reso pubblico, con l'obiettivo di orientare la progettazione dello strumento del prossimo quadro finanziario pluriennale***.";

Or. en

Emendamento 112

Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) all'articolo 8, il paragrafo 6 è soppresso;

Or. en

Motivazione

Per semplificare ulteriormente il regime, è soppresso il conferimento alla Commissione del potere di elaborare orientamenti in materia di sostenibilità, anche per quanto riguarda il principio "non arrecare un danno significativo".

Emendamento 113
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"La Commissione, unitamente ai partner esecutivi, si adopera per assicurare che la quota della garanzia dell'Unione nel quadro del comparto dell'Unione utilizzata per l'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili sia ripartita in modo da garantire un equilibrio tra le diverse aree di cui al paragrafo 1, lettera a).";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo requisito complica il processo ed è in contrasto con l'agenda di semplificazione.

Emendamento 114
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"La Commissione, unitamente ai partner esecutivi, si adopera per assicurare che la quota della garanzia dell'Unione nel quadro del comparto dell'Unione utilizzata per l'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili sia ripartita in modo da garantire un equilibrio tra le diverse aree di cui al paragrafo 1, lettera a).";	"La Commissione, unitamente ai partner esecutivi, si adopera per assicurare che la quota della garanzia dell'Unione nel quadro del comparto dell'Unione utilizzata per l'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili sia ripartita in modo da garantire un equilibrio tra le diverse aree di cui al paragrafo 1, lettera a)**.** ***Particolare attenzione è rivolta ai fornitori regionali di servizi di interesse generale, in particolare a quelli che operano in settori regolamentati e non regolamentati. Tali soggetti beneficiano di soglie di ammissibilità finanziaria inferiori e di una procedura di domanda proporzionata e semplificata***.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che i fornitori di servizi pubblici comunali e regionali, in particolare quelli cui sono affidati i servizi di interesse generale, abbiano un accesso effettivo agli strumenti di finanziamento dell'Unione. Nella pratica, la complessità delle procedure di domanda spesso impedisce ai progetti su piccola scala di ricevere sostegno. Le soglie più basse e le procedure semplificate sono pertanto intese a ridurre tali ostacoli in modo mirato ed efficace.

Emendamento 115
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 8 bis
	Strumento europeo per gli alloggi
	1. È istituito uno strumento europeo per gli alloggi come strumento di investimento dedicato nel quadro di InvestEU, volto a sostenere l'accesso ad alloggi sociali a prezzi accessibili in tutta l'Unione.
	2. Lo strumento europeo per gli alloggi è attuato in cooperazione con il gruppo Banca europea per gli investimenti e altri partner esecutivi, comprese le banche e gli istituti nazionali di promozione, in linea con le disposizioni del presente regolamento.
	3. Lo strumento sostiene progetti e operazioni che contribuiscono a quanto segue:
	a) la costruzione e la ristrutturazione di unità abitative sociali a prezzi accessibili;
	b) l'ammodernamento efficiente sotto il profilo energetico degli edifici residenziali, in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione;
	c) lo sviluppo e la diffusione di soluzioni abitative innovative, compresi modelli di tipo partecipativo e cooperativo;
	d) l'accesso ai finanziamenti per le autorità locali, le PMI e i soggetti dell'economia sociale attivi nel settore degli alloggi.
	4. Il sostegno finanziario è fornito attraverso una combinazione di strumenti, tra cui capitale proprio, debito, garanzie e finanziamenti misti, e può essere integrato da servizi di consulenza e assistenza tecnica.
	5. La Commissione, in coordinamento con i partner esecutivi, garantisce la fornitura di un sostegno mirato e di orientamenti chiari, in particolare per le PMI e le autorità pubbliche locali, al fine di

	agevolare l'accesso allo strumento.
	6. Tale strumento è dotato di una dotazione di bilancio specifica di almeno [...] milioni di EUR nell'ambito del programma InvestEU, al fine di mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati.

Or. en

Motivazione

Vi è una persistente e ben documentata carenza di investimenti in alloggi sociali e a prezzi accessibili in tutta l'Unione, stimata tra i 300 e i 400 miliardi di EUR all'anno. Un apposito strumento europeo per gli alloggi nell'ambito del programma InvestEU contribuirebbe a mobilitare il capitale tanto necessario in questo settore scarsamente servito, contribuendo nel contempo alla coesione sociale, all'equilibrio territoriale e agli obiettivi climatici dell'Unione. Si è pronti a discutere le cifre e i parametri esatti di questo strumento con tutti i gruppi parlamentari e la Commissione per garantire una risposta mirata, efficace e ambiziosa alla crisi abitativa.

Emendamento 116
Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il comparto degli Stati membri si occupa dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi strategici dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente o dell'importo aggiuntivo fornito dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, o dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, in particolare per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione affrontando gli squilibri esistenti tra le sue regioni.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 117
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il comparto degli Stati membri si occupa dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi strategici dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente o dell'importo aggiuntivo fornito dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, o dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, in particolare per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione affrontando gli squilibri esistenti tra le sue regioni.";	b) il comparto degli Stati membri si occupa dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi strategici dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente o dell'importo aggiuntivo fornito dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, o dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, in particolare per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione affrontando gli squilibri esistenti tra le sue regioni***, specificatamente nella fornitura di servizi di interesse generale. Un'attenzione particolare è rivolta ai fornitori di servizi di interesse generale, al fine di agevolare il loro accesso agli investimenti***.";

Or. en

Motivazione

Questo emendamento pone un accento particolare sui fornitori di servizi di interesse generale. Rafforzando il sostegno a tali fornitori, esso contribuisce agli obiettivi dell'Unione di promuovere la coesione sociale e garantire l'accessibilità ai servizi essenziali in tutta l'Unione. Contribuisce inoltre a garantire che le popolazioni scarsamente servite o vulnerabili possano beneficiare equamente di questi servizi.

Emendamento 118
Ruggero Razza, Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
	"2. Se del caso, gli strumenti di cui al paragrafo 1, compreso lo strumento finanziario InvestEU di cui all'articolo 10 bis, possono essere utilizzati congiuntamente per sostenere attività di finanziamento o di investimento, combinando il sostegno di entrambi gli elementi in un quadro a più livelli. In tale contesto, la prima perdita è a carico della garanzia dello Stato membro.";

Or. en

Emendamento 119
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	"1. Gli importi assegnati da uno Stato membro su base volontaria a norma delle disposizioni sull'utilizzo del FESR, dell'FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o delle disposizioni sull'utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC o gli importi

corrisposti in contanti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento o le risorse destinate dagli Stati membri attraverso i prestiti previsti dal regolamento SAFE sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell'Unione concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione o per l'eventuale contributo al polo di consulenza InvestEU. Tali importi sono utilizzati per contribuire al conseguimento degli obiettivi specificati nell'accordo di partenariato di cui alle disposizioni sulla preparazione e la presentazione dell'accordo di partenariato di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027, nei programmi o nel piano strategico della PAC che contribuiscono al programma InvestEU, onde attuare le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza istituito a norma del regolamento (UE) 2021/241 o, in altri casi, ai fini stabiliti nell'accordo di contribuzione, a seconda dell'origine dell'importo versato.";

Or. en

Emendamento 120
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
	"Le disposizioni del presente articolo connesse agli importi assegnati a norma delle disposizioni sull'utilizzo del FESR,

	dell'FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o delle disposizioni sull'utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC e le risorse destinate dagli Stati membri attraverso i prestiti previsti dal regolamento SAFE non sono applicabili all'accordo di contribuzione riguardante l'importo aggiuntivo fornito da uno Stato membro, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento.";

Or. en

Emendamento 121
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Lo Stato membro e la Commissione concludono un accordo di contribuzione o ne adottano le modifiche a seguito della decisione della Commissione che approva l'accordo di partenariato ai sensi del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o del piano strategico PAC adottato a norma del regolamento sui piani strategici della PAC ovvero contestualmente alla decisione della Commissione che modifica il programma ai sensi del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o un piano strategico della PAC ai sensi delle disposizioni sulla modifica del piano strategico PAC di cui al regolamento sui piani strategici della PAC.";	"Lo Stato membro e la Commissione concludono un accordo di contribuzione o ne adottano le modifiche a seguito della decisione della Commissione che approva l'accordo di partenariato ai sensi del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o del piano strategico PAC adottato a norma del regolamento sui piani strategici della PAC ovvero contestualmente alla decisione della Commissione che modifica il programma ai sensi del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o un piano strategico della PAC ai sensi delle disposizioni sulla modifica del piano strategico PAC di cui al regolamento sui piani strategici della PAC ***o alle disposizioni nel regolamento SAFE***.";

Or. en

Emendamento 122
Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 10 bis – paragrafo 1– comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli importi assegnati da uno Stato membro su base volontaria a norma del primo e del secondo comma sono utilizzati per sostenere operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione. Tali importi sono utilizzati ***per contribuire al conseguimento degli*** obiettivi ***strategici specificati*** nell'accordo di partenariato ***di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027***, nei programmi o nel piano strategico della PAC ***che contribuiscono al programma InvestEU, onde attuare le misure pertinenti stabilite nei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 o, in altri casi, ai fini stabiliti nell'accordo di contribuzione, a seconda dell'origine dell'importo versato***.	Gli importi assegnati da uno Stato membro su base volontaria a norma del primo e del secondo comma sono utilizzati ***esclusivamente*** per sostenere operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione. Tali importi sono utilizzati ***in linea con gli*** obiettivi ***chiaramente identificati*** nell'accordo di partenariato, nei programmi ***nazionali*** o nel piano strategico della PAC ***dello Stato membro contributore, fatte salve le priorità nazionali e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. L'utilizzo di tali fondi non comporta alcun obbligo di allineamento con gli orientamenti politici o ideologici più ampi non esplicitamente approvati dallo Stato membro***.

Or. en

Emendamento 123
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 10 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

3 bis. Se uno Stato membro decide di combinare il proprio contributo con il comparto dell'UE in una struttura a più livelli, l'accordo di contributo e il relativo accordo di garanzia specificano:

a) il segmento prime perdite che deve essere assorbito dalle risorse nazionali o regionali;

b) il successivo segmento perdite coperto dalla garanzia del comparto dell'UE;

c) la ripartizione pro rata o non pro rata dei recuperi e delle entrate;

d) le garanzie che assicurano il valore aggiunto dell'UE, l'assenza di distorsioni della concorrenza e, se del caso, la promozione di progetti transfrontalieri.

Or. en

Motivazione

La creazione di una struttura formale a più livelli con segmenti prime perdite/seconde perdite tra le risorse degli Stati membri e la garanzia dell'UE moltiplica l'impatto di entrambe le dotazioni. Il segmento nazionale funge da riserva, riducendo le perdite previste per il bilancio dell'Unione, mentre la garanzia InvestEU amplifica la capacità di investimento. Questo modello è già la norma in molti strumenti di finanziamento misto e incoraggerà un maggior numero di Stati membri a convogliare fondi aggiuntivi in progetti strategici senza violare i vincoli di bilancio.

Emendamento 124
Denis Nesci, Ruggero Razza

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 10 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se uno Stato membro decide di combinare il proprio contributo con il comparto dell'UE in una struttura a più livelli, l'accordo di contributo e il relativo accordo di garanzia specificano:
	a) il segmento prime perdite che deve

essere assorbito dalle risorse nazionali o regionali;

b) il successivo segmento perdite coperto dalla garanzia del comparto dell'UE;

c) la ripartizione pro rata o non pro rata dei recuperi e delle entrate;

d) le garanzie che assicurano il valore aggiunto dell'UE, l'assenza di distorsioni della concorrenza e, se del caso, la promozione di progetti transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 125
Enikő Győri, Paolo Borchia, Jorge Martín Frías, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I contratti che danno esecuzione allo strumento finanziario InvestEU tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.";	5. ***Il sostegno nell'ambito dello strumento finanziario InvestEU può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027.*** I contratti che danno esecuzione allo strumento finanziario InvestEU tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.";

Or. en

Emendamento 126
Irene Tinagli, Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 a) all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:
	dispone di un importo fino a 375 000 000 EUR per le iniziative di consulenza di cui all'articolo 25 e per i compiti operativi di cui alla presente lettera, punto ii), a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 127
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 13 – paragrafo 4 – frasi 1 e 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a ***21 489 232 555*** EUR, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari a ***5 372 308 139 EUR***.";	"Il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a ***22 332 982 554*** EUR, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari a ***5 583 245 638 EUR***.";

Or. en

Emendamento 128
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/523

Articolo 13 – paragrafo 4 – frasi 1 e 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a ***21 489 232 555*** EUR, ***è*** concesso al Gruppo BEI. Il ***Gruppo BEI fornisce un*** contributo finanziario aggregato pari a ***5 372 308 139*** EUR.	Il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a ***19 489 232 555*** EUR, ***continua a essere*** concesso al Gruppo BEI. Il contributo finanziario aggregato ***del Gruppo BEI si mantiene*** pari a ***4 903 558 139*** EUR.

Or. fr

Emendamento 129
Stine Bosse, Fabienne Keller, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 13 – paragrafo 4 – frasi 1 e 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a ***21 489 232 555*** EUR, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari a ***5 372 308 139 EUR***.";	"Il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a ***23 176 732 555*** EUR, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari a ***5 794 183 139 EUR***.";

Or. en

Emendamento 130
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

È coperto dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU il finanziamento di cui al primo e al secondo comma concesso, acquisito o erogato a favore delle operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, quando detto finanziamento è stato concesso in forza di un accordo di finanziamento o di un'operazione di finanziamento sottoscritti o stipulati dal partner esecutivo dopo la firma dell'accordo di garanzia e che non siano scaduti né annullati.";	È coperto dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU il finanziamento di cui al primo e al secondo comma concesso, acquisito o erogato a favore delle operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, quando detto finanziamento è stato concesso in forza di un accordo di finanziamento o di un'operazione di finanziamento sottoscritti o stipulati dal partner esecutivo dopo la firma dell'accordo di garanzia e che non siano scaduti né annullati***. I progetti di alloggi a prezzi accessibili, in particolare quelli guidati da associazioni edilizie a scopo di lucro limitato che forniscono prezzi in grado di coprire i costi, sono ammissibili a procedure semplificate per agevolare il loro accesso ai finanziamenti a norma del presente regolamento***.";

Or. en

Motivazione

Questo emendamento riguarda i progetti di alloggi a prezzi accessibili realizzati da associazioni a scopo di lucro limitato e mira a semplificare il loro accesso ai finanziamenti dell'UE nell'ambito di strumenti quali la garanzia dell'UE e InvestEU. Migliorando l'accessibilità, l'emendamento contribuisce a promuovere gli obiettivi dell'UE in materia di coesione sociale e alloggi a prezzi accessibili, garantendo che i progetti con un forte impatto sociale non siano esclusi a causa di ostacoli amministrativi o procedurali.

Emendamento 131
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le operazioni di finanziamento e di investimento mediante fondi o altre strutture intermedie sono sostenute dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU conformemente alle	"Le operazioni di finanziamento e di investimento mediante fondi o altre strutture intermedie sono sostenute dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU conformemente alle

disposizioni stabilite negli orientamenti sugli investimenti, a seconda dei casi, anche se tali strutture investono una quota minoritaria degli importi investiti al di fuori dell'Unione e nei paesi terzi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, o investono una quota minoritaria degli importi investiti in attività diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento.";	disposizioni stabilite negli orientamenti sugli investimenti, a seconda dei casi, anche se tali strutture investono una quota minoritaria degli importi investiti al di fuori dell'Unione e nei paesi terzi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, o investono una quota minoritaria degli importi investiti in attività diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento***. È data priorità ai progetti di alloggi a prezzi accessibili, in particolare quelli guidati da associazioni a scopo di lucro limitato che forniscono prezzi in grado di coprire i costi, garantendo che tali fornitori beneficino dell'accesso ai finanziamenti attraverso una procedura semplificata***.";

Or. en

Motivazione

Questo emendamento riguarda i progetti di alloggi a prezzi accessibili realizzati da associazioni a scopo di lucro limitato e mira a semplificare il loro accesso ai finanziamenti nell'ambito della garanzia dell'UE o dello strumento finanziario InvestEU. Esso sostiene gli obiettivi dell'Unione di promuovere la coesione sociale e gli alloggi a prezzi accessibili, garantendo nel contempo che i progetti con un impatto sociale significativo possano beneficiare efficacemente degli strumenti finanziari dell'UE.

Emendamento 132
Enikő Győri, Paolo Borchia, Jorge Martín Frías, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera b – punto iii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettere l bis e l ter (nuove)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) sono aggiunte le lettere seguenti:
	"l bis) l'impegno del partner esecutivo a tenere conto del principio di proporzionalità adattando i requisiti documentali e i criteri di valutazione alla luce della capacità amministrativa delle PMI;

"l ter) il diritto, fatti salvi gli obblighi giuridici, per le PMI che presentano domanda per la prima volta di correggere errori non rilevanti entro un termine ragionevole prima di un eventuale rifiuto definitivo.";

Or. en

Emendamento 133
Damian Boeselager, Rasmus Nordqvist
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	"La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sugli accordi di garanzia al momento della conclusione, compresa almeno l'identificazione dei partner esecutivi e il meccanismo di ripartizione delle entrate.";

Or. en

Emendamento 134
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	14 a) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 18 bis

Orientamenti operativi in materia di investimenti nel settore della difesa

1. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione, in cooperazione con i partner esecutivi e i pertinenti organismi dell'Unione, compresa l'Agenzia europea per la difesa, pubblica orientamenti operativi sull'attuazione del sostegno di InvestEU agli investimenti nel settore della difesa e del duplice uso.

2. Gli orientamenti chiariscono le condizioni di ammissibilità, i requisiti applicabili del diritto dell'Unione e i criteri di selezione per gli investimenti che contribuiscono allo sviluppo della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), compresi quelli che coinvolgono PMI, imprese a media capitalizzazione e start-up.

3. Gli orientamenti promuovono inoltre le migliori pratiche per accelerare la diffusione delle tecnologie a duplice uso e si occupano dei meccanismi per migliorare l'accesso ai finanziamenti per l'innovazione strategica nel settore della difesa.

4. La Commissione garantisce la coerenza tra i presenti orientamenti e le priorità d'intervento dell'Unione, compresi il piano Preparati per il 2030 e la strategia per l'industria europea della difesa.";

Or. en

Emendamento 135
Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 19 – paragrafo 2 bis – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'esposizione di bilancio dell'Unione

nell'ambito di questo strumento finanziario rimane strettamente limitata agli importi assegnati volontariamente dallo Stato membro contributore. I termini e la portata della copertura sono chiaramente definiti nei pertinenti accordi di contribuzione e orientamenti in materia di investimenti, garantendo che i rischi non siano condivisi al di fuori dei comparti nazionali.

Or. en

Emendamento 136
Enikő Győri, Paolo Borchia, Jorge Martín Frías, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 a) all'articolo 25, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
	"I progetti con un costo totale inferiore a 5 milioni di EUR sono considerati automaticamente ammissibili al sostegno standardizzato del polo di consulenza InvestEU";

Or. en

Emendamento 137
Jussi Saramo, Manon Aubry, Pasquale Tridico, Gaetano Pedulla'
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) al paragrafo 2 è aggiunto il secondo comma seguente:	***soppresso***
"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, 5.2, 6.3 e 7.2, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a 100 000 EUR.";	

Or. en

Emendamento 138
Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) al paragrafo 2 è aggiunto il secondo comma seguente:	***soppresso***
"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, 5.2, 6.3 e 7.2, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a 100 000 EUR.";	

Or. en

Emendamento 139
Stine Bosse, Gerben-Jan Gerbrandy, Fabienne Keller, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, 5.2, 6.3 e 7.2, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a 100 000 EUR.";	"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, ***4.5, 4.8,*** 5.2, 6.3 e 7.2, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a 100 000 EUR***, qualora il destinatario finale sia un'impresa che, sulla base dei suoi ultimi conti annuali o consolidati, occupa durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, a condizione che il prodotto finanziario non conferisca un vantaggio in termini di aiuti di Stato***.";

Or. en

Emendamento 140
Jussi Saramo, Manon Aubry, Pasquale Tridico, Gaetano Pedulla'
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

"I partner esecutivi ***sono esonerati dalla rendicontazione degli*** indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui ***all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui*** ai punti ***1, 2, 5.2, 6.3 e 7.2, per quanto riguarda*** operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario ***per un importo non superiore a 100 000 EUR***.";	"I partner esecutivi ***riferiscono in merito agli*** indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio ***collegati agli obiettivi ambientali e sociali sulla base dei criteri propri della BEI, come il quadro PATH già esistente, compresi gli indicatori*** di cui ai punti ***3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 4.3, 6.1 e 7.1 per tutte le*** operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario.";

Or. en

Emendamento 141
Damian Boeselager, Rasmus Nordqvist
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, ***5.2, 6.3*** e 7.2, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di ***destinatari*** finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a 100 000 EUR.";	"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, ***3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1, 6.3, 7.1*** e 7.2, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di ***PMI destinatarie*** finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a 100 000 EUR.";

Or. en

Emendamento 142
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, 5.2, 6.3 e 7.2, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a 100 000 EUR.";	"***In deroga al comma precedente e solo fino alla fine del periodo di programmazione,*** i partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, ***, 3.1, 3.2, 3.3,*** 5.2, 6.3 e 7.2, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a 100 000 EUR.";

Or. en

Emendamento 143
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, ***5.2***, 6.3 e 7.2, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o	"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, ***3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 5.2, 6.1***, 6.3 e 7.2, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari

investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a ***100 000*** EUR.";	finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a ***50 000*** EUR.";

Or. en

Emendamento 144
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III***,** ***ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, 5.2, 6.3 e 7.2,*** per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a ***100 000*** EUR.";	"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a ***500 000*** EUR.";

Or. en

Emendamento 145
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III***, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, 5.2, 6.3 e 7.2,*** per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a ***100 000*** EUR.";	"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a ***500 000*** EUR.";

Or. en

Emendamento 146
Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, 5.2, 6.3 e 7.2, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a 100 000 EUR.";	"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, ***, 4.5, 4.8,*** 5.2, 6.3 e 7.2, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a 100 000 EUR.";

Or. en

Emendamento 147
Enikő Győri, Paolo Borchia, Jorge Martín Frías, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná

Jermanová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, 5.2***,** 6.3 ***e 7.2***, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a ***100 000*** EUR.";	"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, 5.2 ***e*** 6.3, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a ***300 000*** EUR.";

Or. en

Emendamento 148
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione riferisce sull'attuazione del programma InvestEU ai sensi degli articoli 241 e 250 del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento finanziario, la relazione annuale fornisce informazioni sul livello di attuazione del programma rispetto agli obiettivi e agli indicatori di prestazione. A tal fine ciascun partner esecutivo trasmette annualmente le informazioni necessarie per	3. La Commissione riferisce sull'attuazione del programma InvestEU ai sensi degli articoli 241 e 250 del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento finanziario, la relazione annuale fornisce informazioni sul livello di attuazione del programma rispetto agli obiettivi e agli indicatori di prestazione. A tal fine ciascun partner esecutivo trasmette annualmente le informazioni necessarie per

consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di rendicontazione, comprese le informazioni sul funzionamento della garanzia dell'Unione o dello strumento finanziario InvestEU.	consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di rendicontazione, comprese le informazioni sul funzionamento della garanzia dell'Unione o dello strumento finanziario InvestEU. ***La Commissione riferisce pubblicamente una volta all'anno sull'impatto dell'attuazione di combinazioni di strumenti finanziari sul bilancio, con l'obiettivo di orientare la progettazione del prossimo quadro finanziario pluriennale.***

Or. en

Emendamento 149
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La relazione annuale comprende una sezione dedicata che illustra in dettaglio il sostegno fornito nell'ambito del programma InvestEU agli investimenti nel settore della difesa e del duplice uso. Questa sezione contiene informazioni qualitative e quantitative sul volume dei finanziamenti, sul numero e sul tipo di progetti sostenuti e sul coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione. Valuta inoltre il contributo di tali investimenti al rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea e agli obiettivi di autonomia strategica dell'Unione.

Or. en

Emendamento 150

Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La relazione di valutazione finale sul programma InvestEU di cui all'articolo 29, paragrafo 3, comprende anche una valutazione dell'efficacia e dell'impatto delle deroghe introdotte all'articolo 28, paragrafo 2. Tale valutazione valuta, in particolare, in che misura le deroghe abbiano agevolato l'accesso ai finanziamenti per i gruppi destinatari previsti, in particolare le PMI, salvaguardando nel contempo i principi di trasparenza, responsabilità e solido monitoraggio dei risultati alla base del programma e dei suoi obiettivi strategici.

Or. en

Emendamento 151
Stine Bosse, Fabienne Keller, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La relazione di valutazione finale sul programma InvestEU di cui all'articolo 29, paragrafo 3, comprende anche una valutazione dell'efficacia e dell'impatto delle deroghe introdotte all'articolo 28, paragrafo 2. Tale valutazione valuta, in particolare, in che misura le deroghe abbiano agevolato l'accesso ai finanziamenti per il gruppo destinatario previsto, in particolare le

PMI, salvaguardando nel contempo i principi di trasparenza, responsabilità e solido monitoraggio dei risultati alla base del programma.

Or. en

Emendamento 152
Jussi Saramo, Manon Aubry, Pasquale Tridico, Gaetano Pedulla'
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La relazione include i risultati ambientali e sociali delle operazioni completate a livello di progetto, sulla base dell'elenco degli indicatori chiave di prestazione e del monitoraggio degli indicatori di cui all'allegato III, compresi i risultati ambientali e sociali delle operazioni finanziate.

Or. en

Emendamento 153
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	20 a) all'articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"5 bis. Entro la fine del periodo di programmazione, la Commissione valuta l'efficacia delle deroghe introdotte all'articolo 2, punto 21, e all'articolo 28,

paragrafo 2. Tale valutazione valuta se tali deroghe abbiano contribuito a migliorare l'accesso ai finanziamenti per i beneficiari finali senza compromettere la trasparenza, la responsabilità e il quadro di monitoraggio dei risultati del programma. I risultati di tale valutazione sono alla base di eventuali future revisioni del quadro normativo e delle pratiche di attuazione del programma.".

Or. en

Emendamento 154
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato I – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fino a un massimo di ***10 832 884 564*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);	a) fino a un massimo di ***10 700 000 000*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

Or. en

Emendamento 155
Stine Bosse, Fabienne Keller, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato I – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fino a un massimo di ***10 832 884 564*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);	a) fino a un massimo di ***11 683 566 069*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

Or. en

Emendamento 156
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato I – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fino a un massimo di ***10 832 884 564*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);	a) fino a un massimo di ***7 387 682 891*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

Or. fr

Emendamento 157
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato I – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fino a un massimo di ***7 204 245 489*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);	b) fino a un massimo di ***6 5000 000 000*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

Or. en

Emendamento 158
Stine Bosse, Fabienne Keller, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato I – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fino a un massimo di ***7 204 245 489*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3,	b) fino a un massimo di ***7 769 978 315*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3,

paragrafo 2, lettera b);	paragrafo 2, lettera b);

Or. en

Emendamento 159
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato I – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fino a un massimo di ***7 204 245 489*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);	b) fino a un massimo di ***6 575 653 460*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

Or. fr

Emendamento 160
Stine Bosse, Fabienne Keller, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato I – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fino a un massimo di ***7 566 973 583*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);	c) fino a un massimo di ***8 161 190 612*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

Or. en

Emendamento 161
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato I – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fino a un massimo di ***7 566 973 583*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);	c) fino a un massimo di ***9 406 732 440*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

Or. fr

Emendamento 162
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato I – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fino a un massimo di ***7 566 973 583*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);	c) fino ad un massimo di ***7 5000 000 000*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

Or. en

Emendamento 163
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato I – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) fino ad un massimo di ***3 048 206 437*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).";	d) fino ad un massimo di ***5 000 000 000*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).";

Or. en

Emendamento 164
Stine Bosse, Fabienne Keller, Gerben-Jan Gerbrandy, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato I – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) fino ad un massimo di ***3 048 206 437*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).";	d) fino ad un massimo di ***3 287 575 077*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).";

Or. en

Emendamento 165
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato I – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) fino ad un massimo di ***3 048 206 437*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).	d) fino ad un massimo di ***2 782 241 282*** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

Or. fr

Emendamento 166
Jussi Saramo, Manon Aubry, Pasquale Tridico, Gaetano Pedulla'
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato III – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 222, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le operazioni di finanziamento e di investimento che forniscono garanzie di esecuzione non	***soppresso***

sono tenute a conseguire l'effetto moltiplicatore.";

Or. en

Emendamento 167
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato III – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 222, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le operazioni di finanziamento e di investimento che forniscono garanzie di esecuzione non sono tenute a ***conseguire l'***effetto moltiplicatore.";	In deroga all'articolo 222, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ***se da un lato*** le operazioni di finanziamento e di investimento che forniscono garanzie di esecuzione ***conseguono un investimento globale superiore all'entità del contributo o della garanzia dell'Unione, dall'altro*** non sono tenute a ***dimostrare preventivamente un*** effetto moltiplicatore.";

Or. en

Emendamento 168
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato V – sezione A – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 bis) all'allegato V, sezione A, il punto 2.1) è sostituito dal seguente:
	"1) per essere considerato addizionale rispetto alle fonti private di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, il fondo InvestEU sostiene le operazioni di

finanziamento e di investimento dei partner esecutivi per investimenti che, per le loro caratteristiche (bene pubblico, esternalità, asimmetrie informative, considerazioni riguardo alla coesione socioeconomica o altro), non possono generare profili di rischio/rendimento sufficientemente interessanti (rispetto ai livelli di rischio/rendimento che i soggetti privati interessati sono disposti ad accettare). A causa di queste caratteristiche, tali operazioni di finanziamento e di investimento non possono accedere al finanziamento sul mercato a condizioni ragionevoli in termini di prezzo, requisiti in materia di garanzie, tipologia di finanziamento, durata del finanziamento concesso o altre condizioni, e, senza sostegno pubblico, non sarebbero affatto effettuate nell'Unione, o non sarebbero effettuate nella stessa misura;";

Or. en

Emendamento 169
Jussi Saramo, Manon Aubry, Pasquale Tridico, Gaetano Pedulla'
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato V – sezione B – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 bis) all'allegato V, sezione B, il punto 12 è sostituito dal seguente:
	"12) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas.".

Or. en

Emendamento 170
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Articolo 3
Regolamento (UE) 2021/1153
Regolamento (UE) 2021/1153

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1153 [MCE]	
All'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/1153 è aggiunto il paragrafo seguente:	
"5.	
La garanzia sostenuta dal bilancio dell'Unione e fornita dalla BEI attraverso lo strumento di debito dell'MCE istituito a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 può essere concessa per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio(*) ai fini della combinazione di cui all'articolo 7 di tale regolamento e può coprire perdite in relazione alle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal sostegno combinato.".	
(*) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).	

Or. fr

Emendamento 171
Angéline Furet

Proposta di regolamento
Articolo 4
Regolamento (UE) 2021/695
Regolamento (UE) 2021/695

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Modifiche del regolamento (UE) 2021/695 [Orizzonte Europa]	
All'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/695 è aggiunto il paragrafo seguente:	
"3.	
La garanzia sostenuta dal bilancio dell'Unione e fornita dalla BEI attraverso lo strumento prestiti InnovFin istituito a norma dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 può essere concessa per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio(*) ai fini della combinazione di cui all'articolo 7 e può coprire perdite del prodotto finanziario contenente le operazioni di finanziamento e di investimento e coperto dal sostegno combinato.".	
(*) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).	

Or. fr

Emendamento 172
Enikő Győri, Paolo Borchia, Jorge Martín Frías, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Valutazione delle misure di semplificazione
	1. Entro il 31 luglio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sulle misure di semplificazione previste dal presente regolamento di modifica.
	2. La relazione di valutazione valuta, in particolare, gli impegni assunti dalla Commissione per ridurre gli oneri amministrativi e gli obblighi di rendicontazione di almeno il 25 % per tutte le imprese e del 35 % per le piccole e medie imprese. Valuta inoltre gli effetti di ricaduta sui partner esecutivi, sugli intermediari finanziari e sui destinatari finali, in particolare per quanto riguarda la mobilitazione degli ulteriori 50 miliardi di EUR di investimenti sbloccati. La relazione esamina inoltre la possibilità di ulteriori misure di semplificazione.
	3. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifiche del regolamento (UE) 2021/523.

Or. en